


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 16 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE

SENTENZA 23 gennaio 1986, n. 36	Pag. 3
SENTENZA 23 gennaio 1986, n. 37	» 6

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA della Corte di cassazione, sezioni unite civili del 24 gennaio 1985 (Reg. ord. n. 627/1985). — Artt. 4, primo comma, lett. c), e 12, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione artt. 2 e 7 stessa legge: Lavoro - tutela delle lavoratrici madri - astensione obbligatoria dal lavoro durante i tre mesi dopo il parto e diritto all'indennità di preavviso nell'ipotesi di dimissioni volontarie presentate durante lo stesso periodo - inapplicabilità di queste disposizioni alla madre adottiva o scelta per l'affidamento preadottivo (artt. 3, 30, 31 e 37 Cost.)	Pag. 8
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 15 gennaio 1985 (Reg. ordinanze n. 632/1985). — Artt. 3 e 10, della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - inquadramento tra gli impiegati della carriera amministrativa (artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.) Art. 51 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - dipendenti regionali - inquadramento sulla base della retribuzione in godimento al 30 settembre 1981 (maturato economico) (artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.) Art. 47 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - onnicomprensività dello stipendio - esclusione del diritto di percepire gli onorari liquidati dal giudice (artt. 3, 36 e 97 Cost.)	» 12
ORDINANZA del pretore di Firenze del 12 novembre 1984 (Reg. ord. n. 638/1985). — Articolo unico, penultimo comma in relazione al primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638: Previdenza e assistenza - Indennità di malattia - decadenza dal diritto qualora il lavoratore sia assente alla visita di controllo - decadenza posta da un decreto-legge non convertito e fatta salva da una legge di conversione di successivo decreto-legge che contiene deroghe e limiti alla decadenza stessa (artt. 3, 70 e 77 Cost.)	» 17

- ORDINANZE (due) del pretore di Firenze dell'11 ottobre 1984 (Reg. ord. n. 639-640/1985). — **Art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza e assistenza - trattamento economico degli agenti e rappresentanti di commercio - pensione e di reversibilità ai figli superstiti maggiorenni, se universitari - esclusione di detta pensione se i figli hanno un reddito proprio (art. 3 Cost.)** Pag. 18
- ORDINANZA della Corte di cassazione del 19 ottobre 1984 (Reg. ord. n. 667/1985). — **Art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078: Usi civici - controversie - appello avverso la sentenza del commissario - esclusione della possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza del termine di legge per impugnare (artt. 3 e 24 Cost.)** » 19
- ORDINANZA del pretore di Venezia del 29 aprile 1985 (Reg. ord. n. 674/1985). — **Art. 2 del r.d.-l. 12 agosto 1937, n. 1757, conv. in legge 16 giugno 1938, n. 1207: Banca - accordi sindacali concernenti i dipendenti delle Casse di risparmio ed enti equiparati - preventivo nulla osta della Banca d'Italia (artt. 3 e 39 Cost.)** » 22
- ORDINANZA della corte militare d'appello di Roma del 22 maggio 1985 (Reg. ord. n. 676/1985). — **Art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383: Guardia di finanza - appartenenti al corpo - commissione di violazione delle leggi finanziarie costituente delitto - trattamento sanzionatorio (art. 3 Cost.)** » 24
- ORDINANZA della corte militare d'appello, sezione distaccata in Verona dell'11 luglio 1985 (Reg. ord. numero 675/1985). — **Artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e non commessi da minorenni (art. 3 Cost.)** » 26
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna del 10 gennaio 1985 (Reg. ord. n. 670/1985). — **Art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (artt. 3, 24, 25, 36, 97, 101, 102, 103, 104, 113, 134 e 137 Cost.; art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1)**
- Art. 1, in relazione anche agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - riconoscimento, con norme interpretative, di differenze economiche tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato (artt. 3, 36, 97 e 107 Cost.)**
- Art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - importi erogati e da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato - attribuzione a titolo personale - sperequazione in danno dei magistrati che non hanno ottenuto una sentenza definitiva prima della legge (artt. 3, 36, 97 e 107 Cost.)** » 28
- ORDINANZA del pretore di Saluzzo del 7 maggio 1985 (Reg. ord. n. 542/1985). — **Artt. 6 e 17, u.p., della legge 24 dicembre 1979, n. 650: Inquinamenti - imprese agricole - inquadramento tra gli insediamenti civili o tra quelli produttivi - individuazione dei requisiti demandata ad un comitato interministeriale, senza la determinazione di criteri direttivi (artt. 25 e 77 Cost.)** » 36
- ORDINANZA del pretore di Cuneo del 12 giugno 1984 (Reg. ord. n. 534/1985). — **Art. 3, primo comma, lettera b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti, già in servizio presso enti pubblici ovvero pensionati - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.)** » 38
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara dell'11 aprile 1985 (Reg. ord. n. 545/1985). — **Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - collocamento a riposo del personale sanitario medico - limiti di età (art. 3 Cost.)** » 40
- ORDINANZA del tribunale di Genova del 31 maggio 1985 (Reg. ord. n. 543/1985). — **Art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sostit. dall'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazioni immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42. Cost.)** » 43
- ORDINANZA del pretore di Sanremo del 25 giugno 1985 (Reg. ord. n. 562/1985). — **Art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazioni immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (artt. 41 e 42 Cost.)** » 45

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE

Sentenza 23 gennaio 1986, n. 36

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (« Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato »), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1977 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Coppa Giuseppa, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 dell'anno 1978;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice relatore Giuseppe Ferrari.

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla vedova di un pubblico dipendente a causa della mancata valutazione, ai fini della pensione di reversibilità, del servizio ultraventennale (in reparti non mobilitati) dal coniuge defunto quale milite della m.v.s.n., la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che detto art. 37 stabilisce, al primo comma, che il servizio permanente e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta m.v.s.n. sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. A), della legge 20 marzo 1954, n. 72. Per effetto di tale norma e del rinvio da essa disposto agli articoli 1, 2 e 3 precedenti, il servizio prestato dagli ufficiali in servizio permanente effettivo e dai sottufficiali in s.p.e. della milizia, in possesso di particolari requisiti, è dichiarato utile ai fini del trattamento di quiescenza: in particolare, è previsto il conferimento della pensione per gli ufficiali e sottufficiali predetti che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio pensionabile, ovvero l'attribuzione di una indennità *una tantum* ove non abbiano raggiunto la indicata anzianità di servizio.

Il terzo comma del precitato art. 37 del testo unico, stabilisce, poi, che i servizi prestati in qualità di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa della milizia sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale.

La Corte dei conti osserva anzitutto che in tal modo si pone in essere un'ingiustificata differenza di trattamento, ai fini pensionistici, tra ufficiali e sottufficiali da una parte, e militari e graduati dall'altra, giacché mentre è previsto il conferimento della pensione agli ufficiali in s.p.e. della milizia che abbiano compiuto venti anni di servizio, analoga disposizione non si rinviene per i graduati e militari di truppa, ancorché siano anch'essi in s.p.e. e in possesso della medesima anzianità di servizio. Disparità del tutto ingiustificata tra soggetti appartenenti alla stessa istituzione, nei confronti dei quali unico elemento discriminante, ai fini di pensione, è il possesso del grado (ufficiale o sottufficiale) che assume valore preminente rispetto all'elemento fondamentale (comune anche ai graduati e militari di truppa) che è rappresentato dalla medesima natura del servizio espletato (« permanente ») e dalla medesima durata (ventennale) di esso.

Sarebbero, inoltre, violati i principi di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché il servizio reso dai graduati e militari di truppa non sarebbe convenientemente valutato, atteso che il trattamento di quiescenza (che dovrebbe rappresentarne la retribuzione differita) è corrisposto non in misura proporzionata alla qualità e quantità del servizio prestato, ma solo nella misura minima costituita dalla indennità di cessazione; non solo, ma sarebbe precluso ai suddetti soggetti il conseguimento di adeguati mezzi di sostentamento in sede di trattamento di quiescenza.

2. — Sotto altro profilo, poi, il terzo comma dell'art. 37 impugnato violerebbe l'art. 3 della Costituzione, giacché mentre in via generale tutti i servizi resi allo Stato sono valutabili ai fini pensionistici ed il servizio militare in particolare è computabile *ex se* dalla data di assunzione a quella di cessazione (art. 8 del testo unico citato), il servizio reso nella milizia è valutabile solo se prestato in reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, cioè in circostanze eccezionali. Il che non sarebbe giustificato dalla particolare natura della m.v.s.n. la quale, nata come organizzazione armata a sostegno del fascismo, fu poi inquadrata nelle FF.AA. (r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292) e costituita con elementi provenienti, per la maggior parte, dagli ufficiali in congedo dell'esercito che, all'atto della incorporazione, con-

servavano il grado e l'anzianità assoluta conseguiti nella F.A. di provenienza e non potevano conseguire la nomina ad ufficiale se non in possesso degli stessi requisiti previsti per la nomina ad ufficiale delle FF.AA. Si trattava, infatti, di un corpo armato regolare che, a compiti istituzionali suoi tipici (« conservare inquadri i cittadini per la difesa degli interessi nazionali »), univa funzioni proprie delle FF.AA. e dell'Esercito in particolare e compiti (mantenimento dell'ordine pubblico) più propriamente tipici delle forze di polizia (gli appartenenti alla milizia rivestivano la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria): attribuzioni, talune, come quelle dei corpi speciali (milizia confinaria, stradale, forestale, ecc.) già in parte deferite o successivamente trasferite ai corpi armati dello Stato.

Né, quali elementi discriminanti, rispetto all'ordinario servizio militare, secondo la Corte dei conti, possono essere invocati quello della « volontarietà » del servizio — poiché l'arruolamento volontario è tipico delle forze di polizia — ovvero quello della diretta dipendenza dal Capo del Governo, perché la soggezione ad autorità diversa da quella militare è riscontrabile nei corpi armati dello Stato pur dopo il loro inserimento nelle FF.AA. Ne deriverebbe che l'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, pone in essere, in tema di valutazione del servizio militare ai fini pensionistici, una irrazionale discriminazione tra dipendenti nelle medesime condizioni soggettive (appartenenti alle FF.AA.) ed oggettive (identico servizio militare ordinario e di guerra).

3. — Ancora sotto altro profilo, infine, l'art. 37, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (oltre che con gli artt. 36 e 38 della Costituzione) in quanto, se è da affermarsi l'equiparazione tra servizi resi nella milizia e nelle FF.AA., illegittima sarebbe la disparità di trattamento da esso posta in essere per la diversa anzianità di servizio richiesta, ai fini di quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali della milizia (venti anni) rispetto a quella richiesta agli ufficiali e sottufficiali delle FF.AA. (quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo) e a maggior ragione, per la diversa condizione riservata ai graduati e militari di truppa della milizia (che non conseguono la pensione neppure dopo un servizio ventennale) rispetto alla situazione riservata ai militari di truppa delle FF.AA. (che non solo conseguono la pensione ma che ne maturano altresì il diritto nel più breve termine ora indicato).

4. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Secondo l'avvocatura dello Stato le differenze di trattamento evidenziate dall'ordinanza di rimessione sarebbero del tutto giustificate. Infatti, a norma del r.d. n. 31/1923, l'appartenenza alla milizia era volontaria e gratuita; a differenza che per una parte degli ufficiali, con gli altri appartenenti al corpo non si instaurava alcun rapporto organico con lo Stato (r.d.-l. n. 832/1923), avendo i militi — tra l'altro — altre ordinarie occupazioni nella vita civile (artt. 27 e 31) ed essendo soggetti solo a « chiamate » in relazione a singole esigenze. Pertanto, solo in caso di mobilitazione i reparti della milizia erano equiparabili alle altre FF.AA. delle quali, in tal caso, venivano a far parte integrante. Inoltre, con r.d.-l. n. 967/1923, furono stabilite le indennità per il personale della milizia, ribadendosi che « agli ufficiali, ai graduati e ai militi di truppa che non prestano servizio permanente, non compete alcuna annuale indennità o paga giornaliera » (art. 6). Anche il r.d.-l. n. 1292/1924, approvando il nuovo regolamento della milizia, distinse tra ufficiali e militi da considerarsi permanentemente in servizio e tutti gli altri, da considerarsi normalmente in congedo (art. 4) e retribuiti solo nei giorni di chiamata.

In armonia con la peculiare struttura organizzativa della milizia fu costituita una opera di previdenza sociale a favore dei suoi componenti.

Con r.d. 15 luglio 1938, n. 1282, l'opera fu divisa in due gestioni autonome: la « sezione per assegni vitalizi » con la nuova finalità di « assicurare agli ufficiali in s.p.e. ed alle loro famiglie un trattamento vitalizio o temporaneo di quiescenza » e la « sezione per indennità e sussidi » con gli scopi già definiti nel precedente statuto.

Dall'esame di tale r.d. (modificato in parte dal r.d. 19 maggio 1939, n. 785), è dato cogliere alcuni aspetti peculiari delle provvidenze previdenziali ed assistenziali, stabilite a favore degli appartenenti alla milizia, i quali corrispondono alla singolarità strutturale del rapporto: la previsione di un assegno vitalizio, che si assimila chiaramente alla pensione per i soli ufficiali in s.p.e. (e per gli impiegati civili aventi con la milizia un rapporto di lavoro di identica natura); l'esclusione di esso per gli ufficiali non in s.p.e. e per i militari di truppa, per la occasionalità e gratuità delle loro prestazioni.

Per i graduati e militari di truppa che prestavano servizio permanente ed avevano diritto ad una paga giornaliera, era prevista solo un'indennità di buonuscita (art. 2, lett. f), del r.d. n. 62/1931): il che avrebbe una giustificazione sia nella discontinuità del servizio (paga giornaliera) sia nel fatto che gli ufficiali ed il personale civile in s.p.e. erano tenuti a corrispondere mensilmente, mediante ritenuta sulle indennità, un contributo alla « sezione per assegni vitalizi » (art. 6, lett. e), del r.d. n. 1282/1938), mentre i graduati e militari di truppa beneficiavano unicamente dei mezzi, costituiti da entrate varie, posti a disposizione dell'Opera (art. 3 del cit. r.d. n. 242/1931) e precisamente della « sezione per indennità e sussidi ».

Ne deriverebbe, secondo l'avvocatura dello Stato, che non sarebbe configurabile una disparità di trattamento per la diversità del rapporto degli uni e degli altri. Né esisterebbe disparità di trattamento tra

gli appartenenti alla m.v.s.n. e gli appartenenti alle forze armate, dal momento che la milizia, pur facendo parte delle forze armate per dichiarazione legislativa, aveva finalità e modalità di impiego, struttura ed organizzazione, che, per la loro peculiarità, non potevano porla sullo stesso piano delle forze armate.

Pertanto, razionalmente, l'art. 37 della legge n. 1092/1973 al primo e terzo comma contemplerebbe due distinte ipotesi, cui fanno riscontro le rispettive posizioni degli *ex* appartenenti alla m.v.s.n.: il primo comma prenderebbe in considerazione la situazione di normalità dell'attività della milizia, con rinvio, per la valutabilità del servizio, alla normativa prevista nell'art. 4, lett. a), della legge n. 72/1954; il terzo comma prenderebbe in esame, invece, la situazione eccezionale della prestazione del servizio presso reparti mobilitati. E poiché la mobilitazione implica un'attività di servizio continuativo a tempo pieno, ciò ne spiegherebbe la valutabilità ai fini del trattamento pensionistico, nonché la estensione della valutabilità a tutti gli appartenenti alla milizia, senza distinzione di grado e qualifiche, perché tutti, al contrario di quanto avveniva in tempi di attività normale, erano soggetti ai medesimi doveri scaturenti dalla mobilitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Corte dei conti in sede giurisdizionale, chiamata a decidere il ricorso con cui tale Coppa Giuseppa, vedova dell'usciere Salvato Alberto e titolare di pensione di reversibilità per sé e per un figlio, sostenendo che il defunto marito aveva prestato servizio per un ventennio (1923-43) nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale (m.v.s.n.), lamentava la mancata valutazione di tale servizio nel computo pensionistico, ha impugnato dinanzi a questa Corte l'art. 37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (« Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ») in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. — Il primo comma dell'impugnato art. 37 dispone che « il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia... sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. a), della legge 20 marzo 1954, n. 72 », il quale a sua volta dispone che il servizio permanente effettivo (s.p.e.) e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia sono utili ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, « sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia ». E nelle norme statutarie cui si fa rinvio — precisamente, nell'art. 7, primo comma, del r.d. 15 luglio 1938, n. 1282 (« Approvazione del nuovo statuto della sezione per assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della m.v.s.n. », che peraltro ha natura regolamentare) — è disposto che « l'iscrizione alla sezione per assegni vitalizi è obbligatoria... » ed « ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da parte dell'interessato ».

Il terzo comma del medesimo articolo, infine, dispone per suo conto che « i servizi... prestati da militari delle forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale ».

3. — Prima di passare all'esame della questione, occorre integrare la prospettazione della vicenda con le tre seguenti precisazioni: il Salvato prestò servizio nella disciolta milizia sempre in qualità di semplice militare di truppa; egli transitò nel servizio permanente effettivo (s.p.e. il 24 luglio 1928, rimanendo in tale posizione sino all'8 settembre 1943, cioè per quindici anni; il reparto cui apparteneva non venne mai mobilitato. Ma occorre altresì precisare, per quanto attiene alla normativa disciplinante la materia: che gli artt. 37, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, 2 e segg. della legge n. 72/1954 e 7 del r.d. numero 1282/1938 si riferiscono al diritto al trattamento di pensione degli ufficiali, del personale civile assimilato e dei sottufficiali; che il menzionato art. 2 della legge n. 72/1954 e l'art. 1 del r.d.-l. 27 gennaio 1944, n. 102, prescrivono — ma sempre per i soli ufficiali della disciolta m.v.s.n. — almeno venti anni di s.p.e. per l'acquisizione del diritto al trattamento di pensione; che l'art. 3 del suddetto r.d.-l. n. 102/1944 riconosce « ai graduati e militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n. », non già il diritto al trattamento di quiescenza, ma ad « una indennità, una volta tanto, pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio ».

Ora, con l'ordinanza in esame si chiede a questa Corte di voler dichiarare:

a) che ai militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n. spetta il trattamento di quiescenza, così equiparandoli agli ufficiali e sottufficiali;

b) che per gli appartenenti alla m.v.s.n. è bastevole il compimento di quindici anni (anziché venti) di s.p.e. per acquisire il diritto al trattamento di pensione, così equiparandoli agli appartenenti alle forze armate dello Stato;

c) che i servizi prestati nella m.v.s.n. sono valutabili ai fini del diritto al trattamento di pensione, ancorché non resi presso reparti mobilitati nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'impugnato art. 37, così equiparando i militari della m.v.s.n. a quelli degli altri corpi delle forze armate dello Stato.

4. — La questione non può dirsi fondata.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte dei conti — ed indipendentemente dalla considerazione che il giudice *a quo* ha ommesso di impugnare proprio la norma (art. 3 del r.d.-l. n. 102/1944) che concede a graduati e militari di truppa della m.v.s.n. un'indennità in luogo della pensione — la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto agli ufficiali e sottufficiali della stessa m.v.s.n., benché dichiarati, sia gli uni, sia gli altri, in s.p.e., non appaiono ingiustificati. A' sensi, infatti, dell'art. 4 del r.d.-l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti « ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio » (art. 9 del r.d. n. 1282/1938). Gli altri, sia ufficiali, sia militi, prestavano servizio volontario e venivano « retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi » (art. 5 stesso r.d.-l.), sicché il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di « s.p.e. », che voleva indicare la costante e pronta disponibilità ad ogni convocazione. Ne è controprova la considerazione che il diritto al trattamento di pensione è stato riconosciuto agli appartenenti alle specialità della milizia, in quanto risultavano in realtà alle dipendenze delle amministrazioni cui erano addetti con rapporto di carattere continuativo, dovendosi convenire con l'avvocatura dello Stato, quando rileva a riguardo degli appartenenti alle specialità che il collegamento fra queste e la m.v.s.n. « appariva chiaramente artificioso ».

Deve pertanto escludersi che il diverso trattamento, ai fini del diritto alla pensione, tra ufficiali e militari di truppa della disciolta m.v.s.n. sia irrazionale. Deve altresì escludersi che nella specie si configuri la violazione dell'art. 36 della Costituzione, stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il defunto militare e la m.v.s.n. In quanto, infine, all'invocato art. 38 della Costituzione, non è dato comprendere, mancando qualsiasi motivazione, come di esso si potrebbe fare applicazione nella vicenda esaminata.

La conclusione secondo cui i militari di truppa della disciolta m.v.s.n. non hanno diritto al trattamento di pensione rende superfluo l'esame delle altre censure prospettate.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale — sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione — dell'art. 37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

85C0137

Sentenza 23 gennaio 1986, n. 37

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del c.p.c. promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Affronto Maria Antonietta ed altri e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri iscritta al n. 16 del registro ordinanze 80 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ordinanza resa il 21 novembre 1979 (notificata il 28 e comunicata il 6 dicembre successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 19 marzo 1980 e iscritta al n. 16 r.o. 1980) nel procedimento civile tra Affronto Maria Antonietta e altri e Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri, l'adito

pretore del lavoro di Brescia ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del c.p.c. nella parte in cui da un lato impone al giudice obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle parti o di alcuno dei difensori, dall'altro non prevede astensione del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado superiore al primo, quando l'affinità sia acquisita attraverso fratelli o sorelle, per contrasto con l'art. 3, terzo comma, della Costituzione.

2.1. — Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito si è costituita; ha spiegato intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato il 4 aprile 1980, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

2.2. — La trattazione dell'incidente è stata assegnata ad adunanza della Corte in camera di consiglio, dapprima sotto la data del 20 novembre 1985 (rel. Paladin) e poi sotto la data del 22 gennaio 1986 (rel. Andrioli).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. — Si apprende dalla ordinanza di rimessione che « il caso di specie è caratterizzato dalla astensione attuata ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 51 del c.p.c. da un magistrato moglie di soggetto cugino, e quindi parente di quarto grado, del difensore di una parte; e dalla assegnazione del processo all'altro giudice della sezione lavoro, sorella della moglie del difensore dell'altra parte, che non ritiene di ricorrere al capo dell'ufficio ai sensi del secondo comma dello stesso art. 51 in quanto, in altre occasioni analoghe presentatesi quando nell'ufficio vi era un solo giudice del lavoro, la richiesta di autorizzazione ad astenersi è stata respinta con la motivazione che nel rapporto di affinità non erano ravvisabili i "gravi motivi" previsti dalla norma citata e che comunque non vi era altro giudice cui affidare la causa ».

Ha proseguito il pretore di Brescia con rilevare che a seguito della presenza di donne magistrato deve nell'art. 51 interpretarsi la parola « moglie », contenuta nel n. 2 del primo comma, come « coniuge », che « La norma, che considerava esclusivamente i rapporti di affinità acquisiti al magistrato attraverso la moglie e non attraverso fratelli e sorelle, corrispondeva ad una concezione della famiglia del giudice caratterizzata dalla presenza di consorte casalinga dedita ad intralazzi, opprimente, portata ad imporre al marito la propria famiglia e addirittura la protezione degli interessi dei propri parenti in qualche modo coinvolti in processi sui quali dovesse giudicare il marito suo succube, altrimenti non propenso a subire interferenze nella propria funzione quando da affini per parte provenissero » « che, in ogni caso, la presenza di donne magistrato e la conseguente lettura della parola "moglie" come "coniuge" rende assurdo il diverso trattamento riservato agli affini diversi per acquisizione dell'art. 51, giustificabile solo a costo di estendere analogicamente al marito della donna giudice quella propensione alla imposizione dei propri familiari e alla invadenza che il legislatore di un tempo ha considerato caratteristica essenziale della moglie ».

3.2. — Conclusione della riprodotta motivazione e ad un tempo motivazione della proposta questione di costituzionalità. « Si ravvisa in tale situazione ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di specie eguali, eguale dovendosi intendere la posizione di un magistrato rispetto ai propri affini in secondo grado, comunque acquisiti, posizione considerata invece in modo diverso dal legislatore, che impone astensione al giudice non solo nel caso in cui parte o difensore sia fratello o sorella del coniuge, ma addirittura quando essi siano del coniuge parenti fino al quarto grado, e nulla prevede per il caso di affinità in secondo grado acquisita attraverso il proprio fratello o sorella ».

Tale infine la valutazione di rilevanza: « La questione proposta è rilevante ai fini della decisione dipendendo da essa la possibilità di astensione di questo giudice, nonché la possibilità di decisione da parte del primo magistrato cui la causa era stata assegnata una prima volta, e sia assegnata una seconda in conseguenza di eventuale pronuncia che, al fine di attuare identica disciplina di casi eguali, limiti l'obbligo di astenersi in cause le cui parti o difensori siano parenti del coniuge ».

4. — La questione sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce dalla abrogazione dell'art. 8, n. 1, dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 — il quale rescriveva che per l'ammissione a funzioni giudiziarie è necessario essere (non solo cittadini italiani ma anche) di sesso maschile — sancita dall'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che aprì alla donna l'accesso a tutte le cariche e professioni pubbliche ivi compresa la magistratura. Abrogazione che, se esige di leggere nell'art. 51, n. 2, "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di identificare le situazioni di affinità rispetto alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato che, per rispetto all'art. 3, primo comma, della Costituzione, giustificano obbligo di astensione a carico del magistrato che ne è fatto segno.

Senonché il compito non lieve di colmare la lacuna non può essere espletato da questa Corte perché comporta valutazioni di discrezionalità riservate al legislatore. Intervento del legislatore che la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità dell'incidente, auspica perché l'art. 51, secondo comma, del c.p.c., che il pretore di Brescia non ha comunque sospettato d'incostituzionalità, non è idoneo alla bisogna.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 2, del c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 21 novembre 1979 del pretore del lavoro di Brescia (n. 16 r.o. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BERZELINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0138

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da l'Union des assurances de Paris contro il Ministero del tesoro ed altra (Reg. ord. n. 627/1985).

Artt. 4, primo comma, lett. c), e 12, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione artt. 2 e 7 stessa legge: Lavoro - tutela delle lavoratrici madri - astensione obbligatoria dal lavoro durante i tre mesi dopo il parto e diritto all'indennità di preavviso nell'ipotesi di dimissioni volontarie presentate durante lo stesso periodo - inapplicabilità di queste disposizioni alla madre adottiva o scelta per l'affidamento preadottivo (artt. 3, 30, 31 e 37 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4746/1980 del r.g.aa.cc., proposto da «L'Union des assurances de Paris» con sede in Parigi, rappresentanza generale per l'Italia con sede in Genova, in persona del rappresentante generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Tarello, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro il Ministero del tesoro, ufficio liquidazioni, (ex I.N.A.M.) in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ope legis*, resistente, e Galli Fanny, intimata, avverso la sentenza del tribunale di Genova, sezione lavoro, depositata il 26 novembre 1979 (n. 50/79 r.g.);

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 24 gennaio 1985, la relazione della causa svolta dal consigliere rel. Onofrio Fanelli;

Udito l'avv. Fiengo;

Udito il pubblico ministero, nella persona del dott. Pietro Paolucci, sostituto procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in subordine che la Corte sollevi questione di costituzionalità;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fanny Galli, dipendente della Union des assurances de Paris, riceveva in affidamento preadottivo il 12 marzo 1977 il minore Luca Doderi, nato l'11 gennaio 1977; ella chiedeva ed otteneva dalla datrice di lavoro dapprima sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, e successivamente un altro mese, con termine del periodo di aspettativa in data 13 ottobre 1977; indi si dimetteva il 20 ottobre successivo.

Sostenendo di aver diritto alla astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 4 della legge n. 1204 e della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e, conseguentemente, al versamento dell'80% della retribuzione da parte dell'I.N.A.M. (invece del 30% previsto per l'astensione facoltativa) e all'integrazione del residuo 20% da parte della datrice di lavoro in base all'art. 50 del contratto collettivo di categoria; e di avere altresì diritto, nei confronti della Union des assurances, all'indennità prevista per il caso di licenziamento ed estesa dall'art. 12 della stessa legge n. 1204 al caso di dimissioni, la Galli conveniva in giudizio davanti al pretore di Genova l'I.N.A.M. e l'Union, chiedendone condanna, per il primo titolo, rispettivamente al pagamento di L. 1.055.790 e di L. 381.126, e chiedendo condanna della sola Union, per il secondo titolo, al pagamento di L. 4.288.562.

Il pretore, con sentenza 25 novembre 1978 dichiarava il diritto della ricorrente ad avvalersi della facoltà di astensione dal lavoro (dunque tutta facoltativa, e non in parte obbligatoria) fino al 13 ottobre 1977, e il diritto al trattamento di fine rapporto come nel caso di licenziamento.

Su appello sia dell'Union des assurances de Paris che dell'I.N.A.M. il tribunale di Genova, con sentenza 24 novembre 1979, in parziale riforma della decisione pretorile dichiarava il diritto della Galli all'astensione obbligatoria dal lavoro fino al compimento del terzo mese di vita del figlio e condannava l'I.N.A.M. a corrispondere L. 217.170, e l'Union des assurances de Paris a corrispondere l'importo di L. 4.034.478.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Union des assurances de Paris, sostenendo di non essere tenuta a corrispondere né l'integrazione di stipendio per il periodo di astensione obbligatoria, né il trattamento di fine rapporto nella misura richiesta.

A causa di un contrasto verificatosi, sul punto della spettanza o meno dell'astensione obbligatoria dal lavoro alle lavoratrici madri adottive o affidatarie in preadozione, fra sentenze della sezione lavoro di questa Corte, la questione è stata affidata all'esame di queste sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni sottoposte con il ricorso all'esame di questa Corte sono due:

a) se spetti anche alle lavoratrici madri adottive o scelte per l'affidamento preadottivo la astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 4, primo comma, lett. c) della legge n. 1204/1971;

b) se spettino alle medesime, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, le indennità previste per il caso di licenziamento, a norma dell'art. 12 della citata legge.

Ad entrambe le questioni sembra doversi dare soluzione negativa.

Sulla prima, come si è accennato, ha avuto luogo un contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, fra le sentenze 8 maggio 1984, n. 2811, e 17 ottobre 1983, n. 6097, che hanno adottato la soluzione positiva, e la sent. 1° febbraio 1984, n. 787, nonché la sent. 23 novembre 1984, n. 6051, che hanno seguito la tesi opposta.

Quest'ultima, ad avviso di queste sezioni unite, è quella da seguire.

Anche a prescindere dal letterale riferimento, nella norma che prevede l'astensione obbligatoria delle lavoratrici madri dal lavoro (art. 4), al parto (« E' vietato adibire al lavoro le donne: ... c) durante i tre mesi dopo il parto »), essa norma, ove la si volesse intendere come riferibile anche alla maternità legale, sarebbe suscettibile di due possibili letture:

a) nel senso che i « tre mesi dopo il parto » debbano essere quelli successivi alla nascita del bambino, cosicché l'astensione obbligatoria spetterebbe alla madre adottiva o affidataria preadottiva, entro e non oltre i primi tre mesi di vita del bambino, dal momento in cui essa abbia acquistato tale qualità;

b) debbano essere quelli successivi all'ingresso del bambino nella famiglia adottiva (arg. ex art. 6 della legge n. 903/1977).

Soluzioni, queste, che superano non solo i limiti di una interpretazione estensiva, ma anche quelli della interpretazione analogica. La seconda, peraltro, verrebbe a porsi in stridente disarmonia con la previsione di cui all'art. 6 della successiva legge 9 dicembre 1977, n. 903, sicuramente innovativa (come è incontestato in causa, e come si ritiene in giurisprudenza: cfr. Cass. 17 ottobre 1983, n. 607, nonché n. 3283/1980 e n. 2673/1979) e ampliativa della tutela, perché accorderebbe una vera e propria astensione obbligatoria, laddove l'art. 6 si limita a prevedere, anche per i primi tre mesi (come per i sei ulteriori), una forma di astensione solo facoltativa (« Le lavoratrici che abbiano adottato bambini... possono avvalersi... dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204); e perché la accorderebbe a favore dei bambini adottabili, e cioè fino a otto anni di età (art. 314/4 del c.c.), laddove la legge n. 903/1977 la prevede solo per i bambini fino a sei anni (art. 6).

Nell'un caso o nell'altro, comunque, si andrebbe contro la *ratio* della legge n. 1204/1971, la quale, sebbene abbia operato un indubbio ampliamento della tutela delle lavoratrici madri già posta dalla legge numero 860/1950 (basti confrontare il titolo delle due leggi, la più recente delle quali non contiene più nel

titolo) la qualificazione della tutela come « fisica ed economica », contenuta invece nel titolo della più antica, la quale inoltre esordiva riferendo la tutela stessa alle lavoratrici « gestanti e puerpere », sicuramente ha inteso riferirsi alla maternità biologica, in modo tassativo, e pertanto implicitamente esclude il riferimento a quella legale, come è dimostrato, fra l'altro, dalla considerazione che la normativa sull'adozione speciale preesisteva (essendo stata introdotta nel codice civile della legge 5 giugno 1967, n. 431), e quindi se il legislatore del 1971, nel dettare le norme in questione, non ne ha tenuto conto, ciò non può essere stato che per una scelta deliberata.

E, d'altronde i lavori preparatori della legge del 1971 confermano tale linea interpretativa; infatti, avendo alcuni deputati (Sgarbi, Bompani, Gramegna) presentato un articolo aggiuntivo al testo formulato dal comitato ristretto, l'art. 35-ter, secondo il quale « alle madri di figli adottivi, nonché nel periodo di attesa dell'affidamento, sono concessi gli stessi trattamenti riconosciuti alle altre lavoratrici madri »; e sul quale si erano dichiarati d'accordo i deputati presenti alla discussione, il Sottosegretario per il lavoro e alla previdenza sociale, on. Rampa, dichiarò che il problema, essendo molto complesso anche per le esigenze di coordinamento con la legge sull'adozione e sul nuovo diritto di famiglia, meritava di essere affrontato con maggiore serietà e responsabilità, e, a nome del Governo, prese « un impegno formale, preciso e morale » a risolverlo con un intervento legislativo specifico ed articolato, chiedendo e ottenendo il ritiro dell'articolo proposto (Atti della Camera dei Deputati, XII commissione « Lavoro, assistenza e previdenza sociale » in sede legislativa, seduta del 2 dicembre 1971, pag. 650). Il che denota una chiara, espressa intenzione del legislatore di non estendere, almeno per il momento, la nuova tutela delle lavoratrici madri a quelle adottive.

Ulteriore ed inequivocabile conferma dell'estraneità della maternità adottiva dall'ambito della legge del 1971 si ricava dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 903/1977, disposizione, come si è detto, pacificamente ritenuta innovativa, che veniva a colmare un vuoto legislativo che dunque presupponeva sussistente; e il cui contenuto evidenzia — per confronto — le innegabili incongruenze e deficienze che una ipotizzabile pura e semplice estensione della normativa del 1971 comporterebbero.

Parimenti inaccettabile sarebbe una applicazione alle lavoratrici adottive del trattamento di fine rapporto previsto, per il caso di dimissioni volontarie, della legge n. 1204/1971.

Nell'intento di contenere al massimo, in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre, il pregiudizio economico ad essa cagionato da una sua responsabile scelta di abbandonare l'occupazione per poter far fronte alle nuove esigenze familiari, la legge le accorda lo stesso trattamento (in pratica, stante la ormai generalizzata parificazione fra le due ipotesi di risoluzione del rapporto, sostanzialmente la sola indennità di mancato preavviso) che le spetterebbe in caso di licenziamento.

E ciò durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2, il divieto di licenziamento.

Il divieto di licenziamento opera, oltretutto durante il periodo di astensione obbligatoria *ante e post partum*, anche « fino al compimento di un anno di età del bambino », cioè fino a tutto il periodo entro il quale, *ex art. 4*, si può fruire della astensione facoltativa, e dei periodi di riposo *ex art. 10* (nonché almeno di parte delle assenze per malattie del bambino entro i suoi tre anni).

Dunque, esso mira a garantire la lavoratrice madre, evitandole che il datore di lavoro, a cui la maternità della dipendente ed i conseguenti diritti della stessa (alla assenza obbligatoria), alle assenze facoltative e alle assenze per malattia del bambino e ai riposi per accudire il bambino possono indubbiamente arrecare disagio e problemi organizzativi, si sottragga agli obblighi posti a suo carico dalla legge n. 1204/1971, licenziando (al di fuori delle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2) la lavoratrice.

Peraltro anche quanto alla astensione facoltativa per le madri adottive o preadottive si pone il già visto quesito se, secondo la dizione letterale dell'art. 7, debba essere riferita al primo anno di vita del bambino, o debba intendersi riferita al primo anno dopo il suo ingresso nella famiglia adottiva.

E correlativamente andrebbe interpretato l'art. 2 sul divieto di licenziamento, che, come si è detto, è volto a rendere effettiva appunto quella tutela.

Tale seconda soluzione sarebbe coerente con la successiva disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, ma chiaramente esorbitante da una pur lata interpretazione analogica, per diventare una vera e propria interpolazione del testo normativo.

D'altra parte, non potrebbe adottarsi una soluzione per il periodo anteriore alla legge n. 903/1977, ed altra per il periodo successivo: e ciò accadrebbe ove si accogliesse la prima soluzione, in palese disarmonia col disposto della legge n. 903/1977.

Valgono, infine, anche per le ipotesi in esame le considerazioni già fatte circa la *ratio* e l'ambito della legge n. 1204, e le conseguenze argomentative ricavabili dal silenzio, sul punto, del legislatore del 1977 (*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*).

In definitiva, non può giungersi, in via interpretativa, ad estendere alle lavoratrici madri adottive o affidatarie in preadozione la disciplina limitativa del licenziamento (che peraltro è necessaria ai fini di rendere effettiva la tutela apprestata, sia alla madre che al bambino, con la astensione obbligatoria e con la facoltativa), e pertanto neppure quella sul trattamento di fine rapporto in caso di dimissioni volontarie.

Le soluzioni negative cui deve pervenire su entrambe le questioni rendono rilevante la questione di costituzionalità delle esaminate norme (art. 4, lett. c), da una parte, e combinato disposto negli artt. 12, 2 e 7, dall'altra) se così intese dappoiché, come risulta dalla narrativa, la Fanny Galli, ha fondato le sue pretese nel presente giudizio proprio su queste censure. La questione d'altra parte, non sembra manifestamente infondata.

Invero, premesso che il rapporto di adozione speciale è in tutto equiparato a quello di filiazione (articolo 314/16 del c.c.; Cass. 17 ottobre 1983, n. 6087; 10 maggio 1982, n. 2878, 10 maggio 1979, n. 2672) e che a sua volta l'affidamento preadottivo, in quanto prodromico all'adozione speciale, è a questa equiparato (cfr. le già citate sentenze); e che le norme innanzi esaminate sono poste, direttamente o indirettamente, a tutela non solo della madre, ma anche del bambino (cfr., oltre alle sentenze citate, Cass. 25 giugno 1984, n. 2811) in quel delicato periodo che è stato definito dell'« ammaternamento », nel quale il bambino (e segnatamente quello che si sia trovato in stato di abbandono) ha un particolare bisogno di assistenza materiale e affettiva, si evidenzia una palese disparità di trattamento del bambino adottato, o in affidamento preadottivo, rispetto a quello generato, malgrado la or vista giuridica parificazione della loro posizione, con conseguente violazione del basilare principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

Del resto, se questa Corte ha già avuto occasione di rimettere al giudice delle leggi la questione di costituzionalità delle norme a tutela delle lavoratrici madri in quanto ritenute non applicabili nella ipotesi di affidamento provvisorio ex art. 314/6 del c.c. (ordinanza 15 ottobre 1983, n. 752), a maggior ragione il dubbio di costituzionalità si pone di fronte ad una situazione — quale quella dell'affidamento preadottivo o della adozione — ben più equiparabile a quella della filiazione di sangue, in relazione alla quale quella tutela è espressamente dettata.

Non si ravvisa, invero, alcuna ragione giustificatrice di siffatta diversità di trattamento fra soggetti non solo aventi identiche necessità, ma anche lo stesso o analogo *status* giuridico.

La evidenziata discriminazione è altresì lesiva di quelle altre norme costituzionali che sanciscono il diritto dei minori a che nei loro confronti, benché privi di genitori in grado di assolvere il relativo compito, sia in ogni caso provveduto al mantenimento e all'educazione (art. 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione); e lesive ancora del principio generale di tutela dell'infanzia, in relazione anche al quale lo Stato è tenuto a favorire la formazione della famiglia (art. 31), nonché di quello in base al quale le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare o assicurare al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37, primo comma).

In definitiva, le norme costituzionali, anche alla stregua della disciplina legislativa ordinaria dell'adozione, non consentono di distinguere, in forza nell'art. 3, fra figlio di sangue e figlio adottivo, ogni qualvolta sia in questione, alla luce degli artt. 30, 31 e 37, l'interesse del bambino all'assistenza materna.

Sono, dunque, prive di giustificazione e perciò discriminatorie e lesive delle dette norme costituzionali le norme che non riconoscono alla madre adottiva il diritto ad usufruire, malgrado gli impegni lavorativi, del tempo necessario da dedicare al bambino ad essa legato da un rapporto filiale (anche se non di sangue, ma meramente legale), e quelle che servono a rendere effettiva tale tutela, ove non applicabili al rapporto di filiazione adottiva; le une per il periodo antecedente alla loro estensione operata dalla legge n. 903/1977 (nel quale interamente ricade il rapporto di controversia), le altre a tutt'oggi (onde evidente è la rilevanza della questione in entrambi i casi).

Il presente giudizio deve essere sospeso, provvedendosi agli adempimenti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

La Corte dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. c), 12, in relazione agli artt. 2 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione e dispone pertanto la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Suspendendo il presente giudizio;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata anche ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 1985) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Caruso Antonio ed altri contro la regione Campania (Reg. ord. n. 632/1985).

Artt. 3 e 10, della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - inquadramento tra gli impiegati della carriera amministrativa (artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.).

Art. 51 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - dipendenti regionali - inquadramento sulla base della retribuzione in godimento al 30 settembre 1981 (maturato economico) (artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).

Art. 47 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - onnicomprensività dello stipendio - esclusione del diritto di percepire gli onorari liquidati dal giudice (artt. 3, 36 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui seguenti ricorsi proposti nell'ordine:

1) (ricorso n. 1465/1983) da Caruso Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Gherardo Marone, Riccardo Marone, Vincenzo Cocozza e Antonio Lamberti e con l'intervento dell'Unione nazionale avvocati e procuratori enti pubblici - U.N.A.P.E.P., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lepore, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Donnarumma, per l'annullamento:

a) del decreto del presidente del consiglio regionale della Campania n. 97 del 30 settembre 1982 con il quale il ricorrente è immesso nel settimo livello, parametro 220, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il corrispondente trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 746 del 14 luglio 1982 dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con la quale si è disposta l'immissione nel settimo livello con decorrenza 1° ottobre 1978 e l'attribuzione del predetto trattamento economico;

2) (ricorso n. 1585/1983) da Scaringia Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Allodi, per l'annullamento del decreto del vice presidente della giunta della regione Campania del 24 novembre 1982, n. 9791, che dispone l'inquadramento del ricorrente nell'ottavo livello a termini della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12;

3) (ricorso n. 2354/1983) da Ferrari Sergio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Vincenzo Cocozza, Antonio Lamberti, Gherardo Marone e Riccardo Marone e con l'intervento dell'Unione nazionale avvocati e procuratori enti pubblici - U.N.A.P.E.P., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lepore, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Allodi, per l'annullamento:

a) del decreto del vice presidente della giunta regionale della Campania n. 980 del 24 gennaio 1983 con il quale il ricorrente è immesso nell'ottavo livello, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il corrispondente trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 3847 del 25 maggio 1982 della giunta regionale con la quale si è disposta l'immissione nell'ottavo livello con decorrenza 1° ottobre 1978 e l'attribuzione del predetto trattamento economico;

4) (ricorso n. 4331/1983) da Parisi Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte e Gherardo Marone, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Allodi, per l'annullamento:

a) del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della giunta regionale della Campania n. 5241 del 25 giugno 1983 con il quale il ricorrente è immesso nell'ottavo livello, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il corrispondente trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 10831 del 10 dicembre 1982 della giunta regionale con la quale si è disposta l'immissione nell'ottavo livello con decorrenza 1° ottobre 1978 e l'attribuzione del predetto trattamento economico;

c) del decreto 16 aprile 1983, n. 3540, indicato nell'epigrafe del provvedimento impugnato *sub a)*;

5) (ricorso n. 4333/1983) da Della Gatta Ugo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone, Giuseppe Abbamonte e Antonio Lamberti, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Sassone, per l'annullamento:

a) del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della giunta regionale della Campania n. 5221 del 25 giugno 1983 con il quale il ricorrente è immesso nell'ottavo livello, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 10831 del 10 dicembre 1982 della giunta regionale con la quale si è disposta l'immissione nell'ottavo livello con decorrenza 1° ottobre 1978 e l'attribuzione del predetto trattamento;

c) del decreto 16 aprile 1983, n. 3540, indicato nell'epigrafe del provvedimento impugnato *sub a*);

6) (ricorso n. 4334/1983) da Monti Tommaso Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone, Giuseppe Abbamonte e Antonio Lamberti, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Iaccarino, per l'annullamento:

a) del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della giunta regionale della Campania n. 5146 del 24 giugno 1983 con il quale il ricorrente è immesso nell'ottavo livello, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il corrispondente trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 10832 del 10 dicembre 1982 della giunta regionale con la quale si è disposta l'immissione nell'ottavo livello con decorrenza 1° ottobre 1978 e l'attribuzione del predetto trattamento economico;

c) del decreto 16 aprile 1983, n. 3540, indicato nell'epigrafe del provvedimento impugnato *sub a*);

7) (ricorso n. 4401/1983 da Cioffi Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Cioffi e Franco Giacomarra, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Sassone, per l'annullamento del decreto della giunta regionale n. 5249 del 25 giugno 1983, comunicato al ricorrente il 4 settembre 1983, con il quale il medesimo è stato inquadrato nell'ottavo livello funzionale con decorrenza 1° ottobre 1978 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 12/1981 e n. 21/1982;

8) (ricorso n. 4814/1983) da Cannatello Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Lamberti e Gherardo Marone, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, per l'annullamento del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della regione Campania del 25 giugno 1983, n. 5247, che dispone l'inquadramento del ricorrente nell'ottavo livello *ex lege* regionale 17 marzo 1981, n. 12;

9) (ricorso n. 4815/1983) da Nerone Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Lamberti e Gherardo Marone, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, per l'annullamento del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della regione Campania del 27 giugno 1983, n. 5349, che dispone l'inquadramento del ricorrente nell'ottavo livello *ex lege* regionale 17 marzo 1981, n. 12;

10) (ricorso n. 4985/1983) da Strazzullo Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Lamberti e Gherardo Marone, contro la regione Campania, rappresentata e difesa dallo avv. Claudio Iaccarino, per l'annullamento del decreto dell'assessore agli aa. gg. e personale della regione Campania del 25 giugno 1983, n. 5190, che dispone l'inquadramento del ricorrente nell'ottavo livello *ex lege* regionale 17 marzo 1981, n. 12.

FATTO

Con separati ricorsi rubricati ai nn. 1465, 1585, 2354, 4331, 4333, 4334, 4401, 4814, 4815 e 4985 dell'anno 1983, rispettivamente i signori Antonio Caruso, Francesco Scaringia, Sergio Ferrari, Bruno Parisi, Ugo Della Gatta, Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cioffi, Giuseppe Cannatello, Luigi Nerone e Salvatore Strazzullo hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti con i quali la regione Campania ha provveduto al loro inquadramento nei livelli funzionali previsti dalla legge regionale 7 marzo 1981, n. 12.

I ricorrenti, che svolgono tutti le funzioni di avvocato della regione Campania, sono stati inquadrati all'ottavo ed ultimo livello funzionale previsto dalla citata legge n. 12 del 1981 ad eccezione dell'avvocato Caruso che è stato, invece, inquadrato al settimo livello.

Con sentenza parziale in pari data questo tribunale, previa riunione dei ricorsi summenzionati, ha respinto i motivi di gravame proposti in via principale nei ricorsi nn. 1583, 4814, 4815 e 4985 e gli altri motivi di cui ai ricorsi nn. 1465, 4331, 4333, 4434 e 4815 rinviando alla presente ordinanza la trattazione delle diverse questioni di illegittimità costituzionali, tutte ritenute rilevanti e non manifestamente infondate.

DIRITTO

1. — Una prima questione concerne l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10 nonché della tabella C allegata alla legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, non essendo stato previsto per gli avvocati dipendenti dalla regione un trattamento diversificato da quello attribuito agli impiegati della carriera amministrativa.

Punto di partenza in tale indagine è come sostenuto dai ricorrenti, con richiamo a recenti pronunce del giudice amministrativo (cfr., di recente, t.a.r. Lazio, sezione prima, 30 settembre 1981, n. 763, confermata da Consiglio di Stato, sezione quarta, 7 febbraio 1983, n. 63), la previsione dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni forensi), in base alla quale, dopo essersi in via generale affermata l'incom-

patibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con qualunque rapporto d'impiego pubblico o privato, si consente l'esercizio della professione stessa, con contestuale iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo agli avvocati e procuratori da parte di coloro che entrino a far parte di appositi uffici legali a tal uopo istituiti presso enti pubblici e svolgono esclusivamente a favore di questi la loro attività professionale.

Due elementi, per ciò che qui importa rilevare, emergono con chiarezza dalla suaccennata normativa: da un lato è consentito a determinati soggetti di cumulare la duplice veste di professionisti — pur se non « liberi » — e di pubblici dipendenti; dall'altro tale cumulo è consentito soltanto attraverso l'istituzione da parte degli enti interessati, nel più vasto ambito dei propri apparati organizzativi, di appositi uffici legali nei quali inserire i soggetti di cui sopra.

Quanto al primo elemento che attiene propriamente ai profili soggettivi dello *status* di cui sono titolari gli interessati, giova evidenziare la singolarità del fatto per cui i medesimi soggetti sono ad un tempo dipendenti dall'ente di appartenenza — con i diritti e i doveri che ne derivano, analogamente gli altri impiegati — e ad un tempo professionisti iscritti all'albo, come tali tenuti, analogamente ai colleghi del libero foro, tanto all'espletamento di quelle particolari, delicate funzioni che si possono riassumere nell'esercizio del cosiddetto *ius postulandi* dinanzi alle autorità giudiziarie, quanto al rispetto dei doveri — con conseguente assunzione delle relative responsabilità — che sono propri di tutti gli esercenti la professione.

Da questo particolarissimo, duplice *status* dei componenti gli uffici legali (cfr. sul punto, oltre le pronunce sopra menzionate, C.d.S., sezione quarta, 21 novembre 1971, n. 1296; t.a.r. Lazio, sezione terza, 24 aprile 1978, n. 351; sezione prima, 10 gennaio 1979, n. 32) deriva in via di logica conseguenza, l'irriducibilità delle funzioni svolte dai medesimi a quelle dei normali dipendenti rivestiti di funzioni burocratiche ed amministrative.

Mentre infatti questi ultimi partecipano in varia misura, secondo il grado e la posizione rivestita, alla formazione della volontà dell'ente, e quindi sono inseriti nelle strutture in cui operano secondo programmi fondati su rapporti gerarchico-funzionali, i primi, risolvendosi essenzialmente la loro attività (a parte l'eventuale svolgimento di funzioni consultive) nell'assistenza tecnico-giuridica a favore dell'amministrazione dinanzi agli organi giurisdizionali, da un lato sono, a ben vedere, estranei all'apparato amministrativo, non contribuendo a formarne la volontà, e dall'altro, nell'espletamento dei mandati loro di volta in volta affidati, usufruiscono naturalmente della più ampia autonomia decisionale sulle modalità: tecniche di conduzione degli apprestamenti difensivi (ferma restando naturalmente la disponibilità dell'oggetto del giudizio da parte dell'amministrazione per la quale agiscono).

In altre parole in nulla si differenzia in sostanza l'attività degli avvocati e procuratori di enti pubblici da quella svolta dai professionisti del libero foro, se non per il fatto che l'attività stessa è svolta al servizio di un unico cliente, e cioè dell'ente di appartenenza.

Ciò comporta logicamente l'inserimento degli interessati — in quanto dipendenti — nelle strutture burocratiche degli enti stessi; va però sottolineato che in proposito assume particolare rilievo nel piano oggettivo ed organizzativo (con ciò venendosi al secondo dei due elementi desumibili dalla richiamata disposizione contenuta nell'art. 3 del r.d.-l. n. 1578/1933), il fatto che ciò possa avvenire soltanto previa istituzione di appositi uffici legali. Tali uffici, in quanto previsti in un contesto normativo che disciplina le professioni di avvocato e procuratore, devono essere con ogni evidenza strutturati in modo da assicurare e garantire ai soggetti che ne fanno parte il libero ed autonomo espletamento delle loro particolari funzioni, sostanzialmente estranee alle attività proprie dell'apparato amministrativo, come si è detto in precedenza.

Poste tali premesse, occorre verificare se del particolare *status* di cui trattasi abbia tenuto conto la legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, che reca disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle regioni a *status* ordinario.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Nella tabella C) allegata alla legge sembra farsi unicamente riferimento, fra le altre qualifiche comprese nel settimo livello, ai procuratori legali privi di patrocinio. Ed infatti l'art. 10 include in tale livello « le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro... ».

In sostanza, l'attività del procuratore legale è collocata dal legislatore regionale nell'ambito strettamente burocratico di attività istruttoria di pratiche legali, come tale parificata a quella propria degli impiegati della carriera amministrativa.

Tale parificazione si appalesa in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto i ricorrenti assolvono le funzioni del tutto diverse di avvocati della regione e sono inseriti nel servizio dell'avvocatura regionale, istituito dalla precedente legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, e disciplinata nel funzionamento dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 23 del 3 febbraio 1976.

E' altresì in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi retribuire in maniera identica prestazioni di lavoro che sono diverse sia per il profilo qualitativo che quantitativo.

La diversità qualitativa emerge, come rilevato, dalla specifica preparazione tecnica richiesta e dalla necessità di iscrizione all'albo professionale; quella quantitativa dalla circostanza che le mansioni svolte dal personale di cui trattasi non sono soggette a limiti temporali prestabiliti e possono prolungarsi al di là del consueto orario di ufficio fissato in genere per i dipendenti dell'ente.

Il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in relazione al diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro prestato, sembra quindi con ogni evidenza violato, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale per cui la legge è tenuta a disporre trattamento identico o equivalente per situazioni identiche o equivalenti, e trattamento diverso per situazioni, come nella specie, diverse.

Per quanto concerne l'art. 97 della Costituzione, il cui contrasto è evidenziato dal fatto che con l'appiattimento e l'unificazione delle funzioni, fatte dal legislatore della Campania, senza una logica giustificazione ed in evidente contrasto con le rispettive posizioni di lavoro, non viene assicurato il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

2. — Una seconda questione concerne l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10 e della tabella C) allegata alla legge regionale n. 12/1981 in relazione all'art. 117 della Costituzione, e, ancora, agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alle materie per le quali la regione non ha competenza legislativa primaria, affida alla stessa regione il compito di dettare norme per il personale degli enti pubblici sottoposti a controllo o a vigilanza, ma « nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti » dalla legge stessa. Tra tali principi, all'art. 15 vi è quello dell'istituzione di un « ruolo professionale » distinto da quello amministrativo e tecnico, di cui peraltro si è tenuto conto nella disciplina dei dipendenti degli enti parastatali di cui ai dd.P.R. n. 471/1976 e n. 509/1979.

In applicazione del medesimo principio il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, disciplinante lo stato giuridico del personale delle u.s.l., personale che è incluso in un ruolo regionale, prevede all'art. 3 che le categorie professionali, e tra queste quella degli avvocati e i procuratori, siano iscritte in distinte tabelle.

La legge regionale n. 12/1981 ha del tutto disatteso la menzionata norma di principio parificando posizioni giuridiche che la legge statale ha voluto differenziare, sicché non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per il quale le regioni emanano, per le materie ivi previste, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

Ulteriore profilo di illegittimità della normativa regionale emerge anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Da un lato appare assolutamente irrazionale che si pongano in posizioni giuridiche differenziate dipendenti di enti regionali e dipendenti regionali che svolgono le medesime funzioni; dall'altro, la mancata previsione di un ruolo differenziato, si traduce, nella specie, in un appiattimento della carriera e del trattamento economico con conseguenti riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione.

3. — Altra questione concerne l'illegittimità, per altro aspetto, degli artt. 3 e 10 della tabella C della legge regionale n. 12/1981 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La tariffa professionale degli avvocati e procuratori disciplinata dal d.m. 22 giugno 1982 (in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051) prevede all'art. 8 che i procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto alla metà.

Tale diversità di trattamento economico è motivata ovviamente dal fatto che i procuratori legali hanno minore esperienza e quindi minore preparazione professionale rispetto agli avvocati che si avvalgono di una maggiore anzianità professionale. La norma regionale, non facendo distinzione tra avvocati e procuratori e collocando entrambi nel medesimo livello retributivo, viene a porsi in evidente violazione dell'art. 36 della Costituzione in quanto prevede una retribuzione non proporzionata alla qualità del lavoro svolto.

4. — I ricorrenti deducono, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della l.r. n. 12/1981 per violazione degli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 della Costituzione.

L'art. 51 reca i criteri d'inquadramento dei dipendenti regionali nella posizione giuridica-economica individuale ed introduce il principio del cosiddetto « maturato economico ».

I dipendenti vengono inseriti, in virtù di tale principio, in una posizione economica che prescinde dalla effettiva anzianità di servizio e tiene conto, invece, della retribuzione in godimento al 30 settembre 1978. Il nuovo inquadramento decorre dal 1° ottobre 1978 e la posizione economica del livello di inquadramento « è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati . . . ».

L'inquadramento avviene dunque sulla base del maturato economico individuale al 30 settembre 1978 intendendosi per tale la quantità di retribuzione in godimento di ciascuno alla predetta data. La posizione

giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale (maturato economico) determinata.

Va osservato in proposito che il cennato sistema non è ignoto al nostro ordinamento. Esso fu, infatti, introdotto per i dipendenti dello Stato, in termini analoghi, con legge 11 luglio 1980, n. 312. Seguì un'ampia contestazione giudiziaria e sindacale alla quale pose fine l'intervento del legislatore. Ed infatti il d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale, recò (art. 2) nuovi criteri di inquadramento nei livelli, ancorati al principio del riconoscimento delle anzianità pregresse, principio che è stato esteso al personale della scuola, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e ai dipendenti degli enti pubblici in genere.

In conformità ai rilievi esposti dai ricorrenti il collegio è dell'avviso che il sistema del « maturato economico », tenuto fermo dal legislatore regionale, sia in contrasto con i suindicati principi costituzionali. E ciò per le seguenti ragioni:

a) per effetto dell'inquadramento così disposto, ai ricorrenti e agli altri dipendenti, aventi maggiore anzianità, è preclusa la possibilità, pur prestando servizio per il massimo numero di anni (40), di pervenire al massimo stipendio previsto per il livello di appartenenza. Tale conseguenza non si determina per quanti entrino in servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 12/1981, il che comporta una ingiustificata disparità di trattamento;

b) il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici che si troverà ad essere inquadrato alle dipendenze della regione dopo l'intervenuto riconoscimento dell'anzianità pregressa nella posizione di provenienza, non sconterà l'ingiusto sacrificio imposto agli attuali dipendenti regionali, sicché i dipendenti in servizio si vedono attribuire una retribuzione nettamente inferiore a quella che percepiranno, a parità di anzianità, i dipendenti di nuova assunzione ovvero transitanti da altro ente;

c) poiché la retribuzione viene determinata sul maturato economico al 1978, si ha un sostanziale annullamento di tutta l'anzianità precedente. E poiché la carriera regionale si riduce a pochi passaggi e la vera progressione è quella economica, si svaluta non solo il lavoro precedente al 1978, ma anche quello successivo che non produce l'effetto di consentire il raggiungimento del livello più alto della retribuzione;

d) la svalutazione della pregressa anzianità produce ulteriori effetti di distorsione e di sperequazione in sede di determinazione del trattamento di quiescenza.

Poiché il trattamento pensionistico viene commisurato in base al numero degli anni di servizio prestato, l'applicazione del principio del c.d. maturato economico comporta che i dipendenti che sono oggi in possesso di rilevante anzianità si vedranno attribuire, al momento del collocamento a riposo, una pensione che è di gran lunga inferiore, in proporzione, ad altro dipendente entrato in carriera successivamente;

e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa operato dal legislatore statale con il menzionato art. 2 del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, costituisce, a termini, dell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, norma di principio dal quale non può discostarsi, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore regionale.

5. — Da ultimo, viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 delle l.r. n. 12/1981 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Il menzionato art. 47 ha introdotto il principio della omnicomprensività dello stipendio per i dipendenti regionali.

I ricorrenti sostengono che tale norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che i componenti dell'Avvocatura regionale hanno diritto a percepire gli onorari liquidati dai Giudici nei giudizi in cui la regione si è costituita.

La questione, oltre che rilevante, non è manifestamente infondata dal momento che negli ordinamenti dello Stato, dei comuni e degli altri enti pubblici è previsto che al personale svolgente attività forense siano corrisposti i predetti emolumenti a titolo di integrazione della normale retribuzione e quale corrispettivo di peculiari prestazioni che sono spesso effettuate oltre il normale orario di servizio per far fronte alla necessità di approntare le difese nel rispetto dei termini processuali.

6. — Tutte le suesposte questioni di illegittimità costituzionali, oltre a non essere manifestamente infondate, sono indubbiamente rilevanti, poiché, qualora il giudizio di costituzionalità si dovesse concludere con l'accoglimento delle eccezioni, i decreti di inquadramento impugnati risulterebbero illegittimi e dovrebbero essere annullati, salvo il dovere dell'amministrazione di disporre un diverso inquadramento dei ricorrenti.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, seconda sezione, pronunciando sui ricorsi dei signori Caruso Antonio, Scaringia Francesco, Ferrari Sergio, Parisi Bruno, Della Gatta Ugo, Monti Tommaso Maria, Cioffi Giuseppe, Cannatello Giuseppe, Nerone Luigi, Strazzullo Salvatore in epigrafe specificati, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale — come dianzi esposto — degli artt. 3, 10, 47 e 51 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonché della tabella C allegata alla predetta legge, in relazione agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 della Costituzione;

Sospende ogni pronuncia sul giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale della Campania e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Campania.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 e 29 gennaio 1985.

(Seguono le firme)

85C1245

Ordinanza emessa il 12 novembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1985) dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Pasquetti Massimo e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 638/1985).

Articolo unico, penultimo comma in relazione al primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638: Previdenza e assistenza - indennità di malattia - decadenza dal diritto qualora il lavoratore sia assente alla visita di controllo - decadenza posta da un decreto-legge non convertito e fatta salva da una legge di conversione di successivo decreto-legge che contiene deroghe e limiti alla decadenza stessa (artt. 3, 70 e 77 Cost.).

IL PRETORE

Rilevato che Pasquetti Massimo ha chiesto a questo pretore la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dell'indennità economica di malattia per il periodo 1°-14 agosto e 30 agosto-20 settembre 1983;

che l'I.N.P.S. ha negato il diritto all'indennità per l'intero periodo di malattia in forza dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (*rectius* art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 11 maggio 1983, n. 176, vigente al tempo dei fatti), in quanto il Pasquetti è stato assente alla visita di controllo dell'11 agosto 1983;

che il Pasquetti ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 638/1983, primo comma, e penultimo, nella parte in cui si riferiscono alla disciplina citata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

OSSERVA

La fattispecie *de quo* è disciplinata attualmente dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, articolo unico, penultimo comma, che dichiara validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base ai dd.-ll. n. 59, 176, 317, non convertiti, e 463 del 1983, convertito con modifiche.

Mentre l'art. 6, quattordicesimo comma, del d.l. n. 59/1983 e l'art. 5, quattordicesimo comma, dei dd.-ll. n. 176 e 317 del 1983 disponevano « qualora il lavoratore risulti assente dalle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia », il d.l. n. 463/1983 ha introdotto l'esclusione automatica dalla previsione normativa dei periodi di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di giustificare l'assenza alla visita di controllo; in sede di conversione poi il Parlamento ha limitato la perdita del trattamento economico per l'intero sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, salvo i periodi di ricovero ospedaliero o quelli già accertati da precedente visita di controllo. Per effetto della disposizione dell'articolo unico penultimo comma della legge n. 638/1983 i lavoratori assenti alle visite di controllo nel periodo di riferimento dei decreti-legge non convertiti e del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni sono soggetti alla disciplina diversa e deteriore dei decreti-legge.

Il fondamento normativo di tale soggezione va ravvisato non già in un'efficacia diretta dei decreti-legge non convertiti, né in una sorta di loro inammissibile riviviscenza, ma nella legge ordinaria di conversione, la quale *ex art. 77*, terzo comma, della Costituzione può disciplinare retroattivamente quel che fu già disciplinato dal decreto-legge; pertanto le disposizioni dei decreti-legge richiamate dalla legge di conversione e la disciplina propria di questa devono essere tra loro coerenti ai fini del giudizio sull'eventuale esistenza del c.d. vizio di eccesso di potere legislativo.

Tale vizio appare nella specie sussistente per il contrasto logico interno tra le due disposizioni dell'articolo unico della legge n. 638/1983, quella del penultimo comma che dichiara valida giusto la disciplina che proprio in virtù dei suoi caratteri, ritenuti dal legislatore della legge n. 638/1983 eccessivamente punitivi nei confronti dei lavoratori, il legislatore stesso non ha convertito, se non con modifiche migliorative, e quella del primo comma, contenente la disciplina migliorativa della legge di conversione.

Tale vizio appare integrare la lesione di quel criterio di ragionevolezza, o canone di coerenza, innumerevoli volte invocato dalla Corte costituzionale a base delle proprie pronunce (da ultimo Corte costituzionale sentenza n. 204/1982), desumibile dall'intera Carta costituzionale ed in particolare, nel caso in esame, dagli artt. 3, 70 e 77 della Costituzione.

Osserva inoltre: la reiterata riproposizione da parte del potere esecutivo di decreti-legge di identico contenuto normativo, non convertiti in legge, appare in contrasto con l'assetto costituzionale delineato dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; pur essendo la conversione in legge espressione della piena potestà legislativa del Parlamento, non condizionata dai vizi sostanziali o procedurali del decreto-legge (Corte costituzionale 6 luglio 1966, n. 89), la carenza di potestà legislativa nel potere esecutivo, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 77 per l'esercizio di tale potere, può incidere sulle norme della legge di conversione aventi carattere afflittivo e sanzionatorio perché la naturale retroattività di tale legge troverebbe ostacolo nel carattere sanzionatorio, anche non penale, della propria autonoma norma, e nell'assenza di una norma, da convertire, legittimamente posta dal potere esecutivo prima dei fatti sanzionati.

Il carattere sanzionatorio della disciplina in questione emerge dalla considerazione che le norme in esame reagiscono alla mera assenza ingiustificata del lavoratore dal domicilio, nel presupposto che il lavoratore sia effettivamente malato, che se la malattia non fosse effettiva, si avrebbero ben altre conseguenze di carattere penale e comunque sicuramente non si avrebbe diritto ad alcuna indennità, mentre nella disciplina in esame spetta la metà di essa oltre i dieci giorni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui rende validi gli atti e i provvedimenti assunti sulla base della disciplina sanzionatoria stabilita dagli art. 5 del d.-l. n. 167/1983, d.-l. n. 317/1983 e d.-l. n. 463/1983, illegittima perché posta dal potere esecutivo fuori dei presupposti dello art. 77, primo comma, della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione al primo comma, nella parte in cui rende validi gli atti e i provvedimenti assunti sulla base dell'art. 5 del d.-l. n. 463/1983, contenente una disciplina più afflittiva rispetto a quella disposta al primo comma della legge di conversione, per violazione del canone di coerenza desumibile dagli artt. 3, 70 e 77 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio.

Il pretore: DE MATTEIS

85C1246

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1985) dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Maurri Monica e l'E.N.A.S.A.R.C.O. (Reg. ord. n. 639/1985).

Altra ordinanza — alla prima identica nella motivazione — è stata emessa in pari data (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1985) dallo stesso pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Maurri Camilla e l'E.N.A.S.A.R.C.O. (Reg. ord. n. 640/1985).

Art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12: Previdenza e assistenza - trattamento economico degli agenti e rappresentanti di commercio - pensione di reversibilità ai figli superstiti maggiorenni, se universitari - esclusione di detta pensione se i figli hanno un reddito proprio (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti e udite le parti;

OSSERVA

La ricorrente godeva quale minorenni di una pensione di reversibilità da parte dell'E.N.A.S.A.R.C.O., dacché il defunto suo padre aveva esercitato in vita attività di agente di commercio; tale pensione era stata peraltro tolta alla ricorrente, all'atto del raggiungimento di quest'ultima della maggiore età, sul presupposto che essa godeva altresì di redditi propri (cfr. art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Sostiene la ricorrente, che ha proseguito gli studi iscrivendoli all'università, che tale art. 20 violerebbe il principio di eguaglianza e comunque il principio di ragionevolezza, quale nucleo essenziale dell'art. 3 della Costituzione, dacché da una parte si consente ai figli maggiorenni di proseguire gli studi universitari fino al ventiseiesimo anno, se non titolari di redditi propri e da quell'altra si preclude agli stessi figli maggiorenni universitari ma titolari di redditi propri, magari in misura minima, il diritto a riscuotere la pensione di reversibilità.

La questione è rilevante ai fini del decidere e non sembra manifestamente infondata.

Il legislatore infatti non ha pensato a quantificare la misura dei redditi propri dei figli maggiorenni in questione, talché può avvenire, come nella specie, che il godimento di un reddito proprio in misura quasi risibile sia di impedimento alla riscossione della pensione nonostante che il figlio maggiorenne iscrittosi all'università non abbia compiuto il ciclo di studi che presuntivamente si dovrebbe comunque concludere al ventiseiesimo anno di età.

Privilegiati invece sarebbero gli altri figli maggiorenni non titolari di redditi propri che continuerebbero a beneficiare fino al ventiseiesimo anno di età della pensione indiretta.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e più in generale con il « principio di ragionevolezza » nella parte in cui preclude la pensione indiretta ai figli superstiti del lavoratore autonomo agente di commercio o rappresentante, se maggiorenni universitari che abbiano un reddito proprio mentre consente ai figli maggiorenni universitari senza reddito proprio di godere di detta pensione indiretta fino al termine del corso universitario, e, comunque, fino al ventiseiesimo anno;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;

Sospende il procedimento in corso.

Firenze, addì 11 ottobre 1984

Il pretore: (firma illeggibile)

85C1247

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1985) dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra il Comitato amministrazione separata dei beni civici di Tufo e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano ed altri (Registro ord. n. 667/1985).

Art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078: Usi civici - controversie - appello avverso la sentenza del commissario - esclusione della possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza del termine di legge per impugnare (artt. 3 e 24 Cost.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Comitato amministrazione separata dei beni civici di Tufo frazione di Carsoli in persona del presidente *pro-tempore* del comitato Minati Sestilio, elettivamente domiciliato a Roma, via F. Siacci, 2/B, presso l'avv. Guido Cervati che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso, ricorrente, contro l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano (Rieti), con sede Leofreni, in persona di Francesco Liberati, quale presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera, 29, presso lo studio degli avvocati Armando Elefante e Carlo Solari che la rappresentano e difendono per delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Betti Mario e Betti Anna de Vecchis, elettivamente domiciliati a Roma, piazza Madonna del Cenacolo, 14, presso lo studio dell'avv. Lucio V. Moscarini che li rappresenta e difende per delega a margine del controricorso, controricorrenti, e contro Coletti Gabriella e Gaudiosi Margherita ved. Coletti residenti a Roma, piazza Santiago del Cile n. 8, e Coletti Giovambattista, residenti a Roma, via Liuzzi n. 25, tutti elettivamente domiciliati a Roma, via Anapo n. 29, presso lo studio dell'avv. Dario Di Gravio che li rappresenta e difende per delega a margine del controricorso, controricorrenti, e contro De Luca Carlo, Di Giovanni Evenio, Fernando, Renata, Mario, Giulio, Ferrari Anna Lucia vedova Di Giovanni, Di Giovanni Angelo, Amministrazione delle finanze dello Stato, procuratore generale C.A. (Roma), procuratore generale presso la Corte di cassazione, De Luca Massimo, Lorella, Gabriella, e D'Anna

Vilde ved. De Luca, De Luca Giuseppe e De Luca Maddalena, comune di Carsoli in rappresentanza della frazione di Pietrasecca e eredi di Di Marco Ugo: Di Marco Giuseppe e Di Marco Maria, intimati, per l'annullamento della sentenza della C.A. di Roma del 4 febbraio-6 maggio 1982,

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 1984 dal cons. Maresca;

Per la ricorrente è comparso l'avv. G. Cervati, per la resistente amministrazione beni uso civico di Leofreni gli avvocati A. Elefante e C. Solari che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

Per i controricorrenti Betti Mario + 1 è comparso l'avv. L. V. Moscarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Mario De Martini che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per il rigetto del primo e per l'assorbimento del terzo.

PREMESSO IN FATTO

A seguito di controversia instaurata nel lontano 1912 dinanzi al tribunale dell'Aquila da Alfonso Coletti contro alcuni « naturali » della frazione di Leofreni che facevan pascolare i propri animali nella tenuta *ex* feudale di Val di Varri, situata nel territorio dei comuni finitimi di Pescorocchiano e Carsoli e della quale il Coletti era in possesso, si addivenne a una transazione per atti notar Placidi di Rocca Priora, in forza della quale il Coletti cedette in libera proprietà alla frazione suddetta una notevole parte di quella tenuta, trattenendo per sé la parte residua. Tale transazione fu approvata nei modi e termini di legge.

Con due distinti ricorsi in data 6 aprile 1926, diretti al commissario per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi, il sindaco del comune di Pescorocchiano, in rappresentanza della frazione di Leofreni, lamentava che i « naturali » di Pietrasecca e Tufo — frazioni del comune di Carsoli — vantassero pretese di usi civici sulle terre e i boschi che in forza dell'avvenuta transazione erano stati assegnati alla frazione di Leofreni. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tali pretese.

Il comune di Carsoli, costituitosi, opponeva i più ampi diritti di uso civico da parte dei propri « frazionisti » e chiedeva, a sua volta, che tutto il territorio di Val di Varri fosse dichiarato demanio promiscuo derivativo e tale promiscuità fosse sciolta.

Il relativo procedimento subiva varie vicende, fra le quali degne di nota, ai fini di una precisa identificazione delle parti, sono le seguenti: Alfonso Coletti decedeva e i chiamati all'eredità vi rinunciavano, talché, in difetto di altri successibili era vocata in giudizio, quale erede del Coletti, l'Amministrazione finanziaria dello Stato; in luogo del comune di Pescorocchiano, si costituiva l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni; si costituiva, inoltre, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, già rappresentata dal comune di Carsoli che così restava in giudizio soltanto in rappresentanza della frazione di Pietrasecca; infine, erano chiamati in giudizio, per ordine del commissario, vari soggetti che vantavano titoli di proprietà privata quali aggiudicatari (o eredi di aggiudicatari) per debiti di imposta del Coletti o quali acquirenti (o eredi di acquirenti) di terreni del medesimo coletti: fra questi, Luigi Leggeri e Pietro Malatesta.

A esito del procedimento il commissario pronunciava sentenza in data 7 novembre 1977, con la quale, dichiarata la legittimità dell'ordinanza del commissario ripartitore, che aveva omologato la transazione, e del decreto reale di approvazione, individuava la zona che si apparteneva, a titolo di demanio aperto agli usi civici, alla frazione di Leofreni; e quanto alla zona assegnata con la transazione al Coletti, la dichiarava non gravata di usi civici.

Proponeva appello, in via principale, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, e in via incidentale l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni, nonché alcuni dei chiamati in causa. Ma la corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, pronunciava sentenza in data 6 maggio 1982, con la quale, ritenuta l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello per gli eredi di Luigi Leggeri, frattanto deceduto, e accertata l'omessa notifica dell'atto medesimo agli eredi di Pietro Malatesta, esso pure frattanto deceduto, dichiarava inammissibili, per contraddittorio non integro, sia l'appello principale che — di conseguenza — gli incidentali, sul duplice assunto che anche i chiamati in causa, avendo interesse all'accertamento negativo della pretesa di demanialità civica dei terreni, fossero litisconsorti necessari, e che il reclamo dinanzi alla sezione speciale usi civici della corte d'appello di Roma, previsto dall'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, debba essere proposto, sotto pena di inammissibilità, con citazione notificata nel termine di legge a tutti coloro che abbiano interesse a opporsi alla riforma della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di integrazione del contraddittorio dopo la scadenza di detto termine.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, deducendo tre mezzi illustrati da memoria. Resistono, mediante separati controricorsi, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni, che ha pure depositato memoria, Gabriella Coletti e Margherita Gaudiosi ved. Coletti, nonché Mario e Anna Betti che hanno anche depositato memoria. I difensori della ricorrente e dei resistenti Betti hanno presentato alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

OSSERVA IN DIRITTO

Devesi preliminarmente rilevare che — eccezion fatta per Gabriella Coletti e Margherita Gaudiosi ved. Coletti, i quali, avendo rinunciato all'eredità di Alfonso Coletti e, per quest'ultimo essendo stata vocata in causa, quale sua erede, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, dovevansi ritenere estranei al giudizio — l'atto di appello doveva essere notificato anche agli eredi di Luigi Leggeri e di Pietro Malatesta in quanto i loro rispettivi autori, nel giudizio di primo grado, erano stati chiamati in causa *iussu iudicis* e, come tali, dovevano essere considerati alla stregua di litisconsorti necessari per ragioni di ordine processuale (sent. 29 aprile 1983, n. 2962; 4 maggio 1982, n. 2746; 11 febbraio 1976, n. 457; 6 novembre 1973, n. 2892; 26 giugno 1973, n. 1850).

Ciò posto, la questione che è stata portata all'attenzione di questa Corte concerne la possibilità per il giudice d'appello, nei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi, ma già parti nel giudizio di primo grado, dopo la scadenza del termine dato per proporre il reclamo ai sensi dell'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078.

La questione è già stata risolta da questa Corte in senso negativo (v. sentenza 2 marzo 1978, n. 1056, e giurisprudenza ivi richiamata), sul rilievo che la citata legge n. 1078/1930, contenente norme sulla definizione delle controversie in materia di usi civici, dopo aver stabilito, nell'ultimo comma dell'art. 3, l'obbligo di osservare — nel relativo giudizio — le norme ordinarie della procedura civile « in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti », nel successivo art. 4, primo comma, statuisce che il reclamo debba essere notificato nel termine a tutti coloro che abbiano interesse a opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata.

Ora, è vero che la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza del termine utile per proporre l'impugnazione era ammessa espressamente, in via generale, dall'art. 469, terzo comma, del codice di procedura civile del 1865, allora vigente. Ma è stato ritenuto che l'art. 4, primo comma, della citata legge numero 1078/1930, con lo statuire la necessità della notificazione del reclamo nel termine di legge a tutti gli aventi interesse al rigetto dell'appello, e ciò senz'altro aggiungere, pur in presenza di una normativa generale contenente la cennata espressa disposizione in materia di integrazione del giudizio dopo la scadenza del termine stabilito per proporre l'impugnazione, non potesse essere altrimenti inteso che come una deroga alla norma generale, deroga fatta salva dal precedente art. 3, ultimo comma, e stabilita con norma speciale destinata, pertanto, a rimaner ferma anche rispetto alla norma generale successivamente introdotta con l'art. 331 del codice di procedura civile, attualmente in vigore.

Il rigore delle espressioni usate, segnatamente ove si confronti il citato art. 4, primo comma, della legge con il successivo art. 8, primo comma, in materia di ricorso per cassazione, e le particolari esigenze di interesse pubblico, che, come rilevato dalla cennata giurisprudenza, trovano molteplici riscontri nella disciplina del processo in materia di accertamento di demanialità civica, convincono della esattezza della giurisprudenza medesima.

Senonché l'interpretazione del citato art. 4, primo comma, nel senso sopra indicato pone — come dedotto dalla ricorrente col terzo motivo — una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale della norma medesima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ritenuta invero, come dianzi dimostrato, la non possibilità, nel giudizio di secondo grado relativo a controversie in materia di usi civici, di una integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine di legge per impugnare, e ritenuta per converso, come è giurisprudenza costante, la possibilità di siffatta integrazione nel successivo giudizio di cassazione, stante la chiara dizione dell'art. 8, primo comma, della legge numero 1078/1930 (« Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro quarantacinque giorni dalla notificazione della sentenza »), che, così statuendo, consente, a differenza dell'art. 4, primo comma, di applicare l'art. 3, terzo comma, per il quale si osservano in giudizio le norme ordinarie di procedura civile, in quanto non modificate dalla legge stessa (sent. 11 novembre 1975, n. 3791), tale disparità di trattamento, in nessun modo giustificata dalla diversa natura dei due giudizi, d'appello e di cassazione, è del tutto inspiegabile, anche e soprattutto in relazione alla *ratio* del citato art. 4, primo comma, facente leva sulle cennate particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali, se avvertite per il giudizio d'appello, egualmente lo sarebbero dovute essere per il giudizio di cassazione, in base al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Analogamente dicasi in relazione all'art. 24 della Costituzione. Ciò non perché il rito ordinario (secondo il quale l'integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine per impugnare è ammessa come principio generale) costituisca il paradigma del giusto procedimento (la quale cosa è stata esclusa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 22 aprile 1980), ma perché la denunciata disparità di trattamento finisce con l'incidere negativamente sul diritto di difesa, anche in considerazione della presenza solitamente numerosa di parti nei giudizi riguardanti controversie in materia di usi civici e della relativa brevità del termine per appellare (trenta giorni dalla data di notificazione: art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Alla stregua di quanto sopra, e considerato che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione in quanto da essa dipende l'ammissibilità dell'appello proposto dall'attuale ricorrente, che forma oggetto di questo giudizio di cassazione, va richiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla le-

gittimità dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078, nella parte in cui, senz'altro aggiungere, dispone che il reclamo sia notificato nel termine di legge a tutti coloro che abbiano interesse a opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il presente giudizio è sospeso (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte suprema di cassazione, seconda sezione civile, il 19 ottobre 1984.

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1248

Ordinanza emessa il 29 aprile 1985 dal pretore di Venezia sul ricorso proposto da Fib-Cisl ed altri e la Cassa di risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 674/1985).

Art. 2 del r.d.-l. 12 agosto 1937, n. 1757, conv. in legge 16 giugno 1938, n. 1207: Banca - accordi sindacali concernenti i dipendenti delle Casse di risparmio ed enti equiparati - preventivo nulla osta della Banca d'Italia (artt. 3 e 39 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 17 aprile 1985, da Fib-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil e Fabi, assistiti dal procuratore domiciliatario avv. G. Suppiej che li rappresenta e difende per mandato al ricorso, ricorrenti, contro Cassa di risparmio di Venezia, in persona del presidente *pro-tempore* assistito dal procuratore domiciliatario avvocato Ivanchich che lo rappresenta e difende per mandato alla comparsa di costituzione, convenuto.

Oggetto: ricorso *ex art.* 28 della legge n. 300/1970.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 17 aprile 1985 la Federazione italiana bancari (Fib-Cisl), la Federazione italiana sindacati assicurazioni e credito (Fisac-Cgil), l'Unione italiana bancari (Uib-Uil) e la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) tutte di Venezia, in persona dei rispettivi segretari provinciali esponevano che tra le stesse e la Cassa di risparmio di Venezia in data 8 gennaio 1985 era stato stipulato un accordo aziendale integrativo (modificativo del precedente accordo integrativo aziendale 8 gennaio 1981) il cui testo veniva inviato da parte della Cassa di risparmio di Venezia con lettera del 4 febbraio 1985 con l'aggiunta di una dichiarazione unilaterale della mittente, secondo la quale l'efficacia dell'accordo menzionato si intendeva subordinato al nulla osta previsto dall'art. 2 del r.d.-l. 12 agosto 1937, n. 1757, di competenza della Banca d'Italia.

Tale volontà veniva ribadita anche successivamente nonostante i ripetuti inviti delle associazioni esponenti a dare esecuzione all'accordo anzidetto, in ossequio anche al giudicato di cui alla sentenza del pretore di Venezia in data 10 gennaio 1980 intervenuto tra le parti, con particolare riguardo alla dichiarazione di abrogazione implicita dell'art. 2 del r.d.-l. n. 1757/1937 conseguente all'accertamento dell'incompatibilità della norma stessa con i principi generali dell'ordinamento giuridico vigente in relazione alle libertà sindacali costituzionalmente garantite con soppressione dell'ordinamento corporativo fascista.

Con riferimento ai fatti esposti le ricorrenti asserivano l'illegittimità del comportamento della Cassa di risparmio di Venezia, in considerazione dell'insussistenza di alcun obbligo di richiedere il nulla osta in questione e dell'esistenza, al contrario, del vincolo per la stessa di conformarsi al giudicato richiamato, non rilevando minimamente l'interpretazione della Banca d'Italia in ordine all'affermata sopravvivenza dell'istituto del nulla osta previsto dall'art. 2 r.d.-l. n. 1757/1937.

Le associazioni attrici asserivano, altresì la natura antisindacale del comportamento denunciato in quanto diretto a limitare la libertà di azione delle organizzazioni sindacali attraverso l'imposizione a carico di queste di un obbligo od onere diverso da quello della registrazione prevista in via esclusiva nell'art. 39 della Costituzione.

La Cassa di risparmio nella memoria di costituzione contestava le deduzioni avversarie resistendo alle argomentazioni formulate nel ricorso.

All'udienza del 29 aprile 1985 la causa veniva oralmente discussa con riserva del giudicante in ordine alla decisione.

OSSERVAZIONE IN DIRITTO

La speciale azione prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, all'art. 28 per garantire la libertà di azione del sindacato, sia pure intesa in senso ampio ovvero a tutela del libero esercizio di qualsiasi potere sindacale, presuppone la sussistenza di una condotta datoriale oggettivamente idonea ad impedire o comunque limitare la libertà anzidetta, a prescindere dalla legittimità o meno della condotta stessa.

Pertanto occorre considerare, prima di ogni altro esame del merito della specie controversa, l'effettiva concreta idoneità della mancata esecuzione dell'accordo integrativo aziendale stipulato in data 8 gennaio 1985, a limitare l'azione delle associazioni ricorrenti ed a tale riguardo appare evidente che il consenso espresso dalle deducenti non può essere condizionato mediante un atto unilaterale della controparte che richiama gli effetti della norma di cui all'art. 2 del r.d.-l. n. 1757/1937, la vigenza della quale è stata oggetto di giudizio negativo e che comunque è suscettibile di diverse interpretazioni con conseguente attenuazione quantomeno della forza imperativa del comando ivi espresso.

L'integrazione eteronoma omessa per le norme di legge o comunque vincolanti l'autonomia privata prescinde dal consenso delle parti soltanto qualora l'efficacia e la vigenza delle norme integratrici sia certa, mentre, nella specie, si riscontrano interpretazioni giurisdizionali in contrasto con le posizioni degli organi amministrativi titolari del potere di controllo conferito dalla norma più volte citata con possibilità di margini di discrezionalità in ordine all'osservanza o meno della stessa.

L'esigenza di richiamare espressamente la norma condizionante l'efficacia dell'accordo i.a. rileva, peraltro, l'incertezza del rigore delle disposizioni ivi contenute e, pertanto, il comportamento della Cassa di risparmio di Venezia, nella formazione del consenso raggiunto con l'accordo in questione poteva di fatto impedire alle associazioni sindacali stipulanti una completa ed adeguata valutazione della realtà al fine di realizzare le finalità proprie prima di perfezionare lo strumento negoziale dal quale derivano precisi impegni per i lavoratori, con possibile incidenza sulla credibilità e sulla rappresentatività dei sindacati interessati.

Le precedenti osservazioni consentono di ritenere ammissibile l'azione esperita con il ricorso in esame e passando al merito risulta essenziale ed imprescindibile la valutazione specifica della vigenza dell'art. 2 r.d.-l. n. 1757/1937 in ordine alla quale gli accertamenti conseguiti in sede giurisdizionale ordinaria e in sede amministrativa non possono ritenersi esaurienti rispetto all'esigenza primaria della certezza del diritto.

In ordine all'estensione degli effetti del giudicato di cui alla sentenza 10 gennaio 1980 del pretore di Venezia non si ravvisano i presupposti per ritenere incontrovertibile l'accertamento dell'abrogazione implicita contenuto nella sentenza richiamata ai fini della decisione di un *petitum* diverso da quello oggetto del presente giudizio.

Inoltre l'insussistenza di specifiche norme posteriori al r.d.-l. n. 1757/1937 in contrasto con quelle nello stesso contenute all'art. 2, nonché la mancanza di ben definiti parametri ai quali riferire i limiti storici dell'efficacia della norma contestata, ne rendono quantomeno incerta ed opinabile l'abrogazione implicita.

Risulta invece pregnante, quale riferimento puntuale, la Costituzione che all'art. 39 introduce la libertà dell'organizzazione sindacale oltre al principio di uguaglianza sancito all'art. 3.

Ora l'assoggettamento dell'attività negoziale nel settore delle imprese creditizie private al nulla osta di un organo della pubblica amministrazione ingenera fondati dubbi sulla legittimità costituzionale dell'istituto di controllo, con particolare riguardo al diverso trattamento che ne deriva per le categorie e gli organismi sindacali che le rappresentano operanti nel settore del credito e del risparmio rispetto agli altri settori produttivi.

Per quanto concerne la rilevanza della questione della incostituzionalità dell'art. 2 del r.d.-l. n. 1757/1937 nel presente giudizio giova ribadire la già rilevata imprescindibilità della decisione dalla valutazione sulla efficacia della norma specificata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295 del c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 39 e 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del r.d.-l. 12 agosto 1937, n. 1757, convertito in legge 16 giugno 1938, n. 1207;

Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle parti nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 29 aprile 1985

Il pretore: ARBIA

Ordinanza emessa il 22 maggio 1985 dalla corte militare d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di D'Annibale Antonino ed altro (Reg. ord. n. 676/1985).

Art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383: Guardia di finanza - appartenenti al corpo - commissione di violazione delle leggi finanziarie costituente delitto - trattamento sanzionatorio (art. 3 Cost.).

LA CORTE MILITARE D'APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di:

1) D'Annibale Antonino, nato il 21 gennaio 1943 e Civitavecchia (Roma) — atto di nascita n. 31 —, residente a Isola del Giglio (Grosseto) in via Provinciale n. 17, guardia di finanza, già in servizio presso la brigata g.f. di Talamone, libero, presente;

2) Cucciardi Mario, nato il 26 aprile 1941 a Capua (Caserta) — atto di nascita n. 97 —, residente a Fonteblanda, frazione di Orbetello in via Montianese s.n., appuntato guardia di finanza, già in servizio presso la brigata G.F. di Talamone, libero, presente,

appellanti, avverso la sentenza in data 24 ottobre 1984 del tribunale militare di La Spezia con la quale venivano condannati alla pena di mesi dieci e venti giorni di reclusione, sostituita con la reclusione militare per uguale durata, alla rimozione dal grado ed alla multa di L. 504.000 (D'Annibale) e L. 280.000 (Cucciardi), con i doppi benefici di legge, perché ritenuti responsabili del reato previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e 66, n. 5, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (modificato dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27) per aver detenuto, rispettivamente, kg 12,600 e kg 7 di tabacco di origine estera non venduto dal Monopolio di Stato.

O S S E R V A

L'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, assoggetta gli appartenenti al corpo della Guardia di finanza ad un regime penale militare anomalo e particolarmente rigoroso, disponendo: « Il militare della Guardia di finanza ad un regime penale militare anomalo e particolarmente rigoroso, disponendo: « Il militare della Guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del c.p.m.p., ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali ».

Tale norma, facendo riferimento a qualsiasi « violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto », deve necessariamente essere integrata, nella sua prima parte precettiva, da tutte quelle disposizioni (previste da leggi speciali) che puniscono con la pena pecuniaria della multa o con quella detentiva della reclusione (o con entrambe), comportamenti lesivi dell'interesse finanziario dello Stato; mentre la sua parte sanzionatoria, per l'espresso richiamo di norme del codice penale militare di pace, commina la pena principale della reclusione da due a dieci anni (art. 215 del c.p.m.p.) e quella accessoria della rimozione del grado (art. 219 del c.p.m.p.).

Orbene, paragonando le altre due ipotesi delittuose specificamente enunciate nella norma in questione, con quelle astrattamente possibili in base al generico richiamo iniziale della « violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto », appare evidente che il militare della Guardia di finanza è sottoposto alle medesime conseguenze penali sia quando ponga in essere una lievissima violazione finanziaria punibile con la multa di poche migliaia di lire (si pensi, ad es., all'ipotesi prevista dall'art. 66, n. 5, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi — alla base, peraltro, del presente giudizio — costituita dalla detenzione di un quantitativo, anche minimo, di tabacchi esteri, in assenza della bolletta di pagamento dei diritti dovuti allo Stato), sia quando, in un crescendo di condotte criminose sempre più gravi, colluda con altri per frodare la finanza o commetta un vero e proprio peculato per appropriazione o per distrazione.

L'analisi delle varie fattispecie delittuose contenute nelle numerose leggi speciali in materia finanziaria evidenzia, poi, una amplissima gamma di reati che vanno dalle forme più lievi (previste, ad es., dagli artt. 64 e segg. della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio, e punibili con una semplice multa) a quelle più gravi (come quelle indicate dall'art. 295 della legge doganale, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 — sanzionate con la multa e con la reclusione da tre a cinque anni — o dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per la repressione dell'evasione fiscale — punibili con la reclusione da sei mesi a cinque anni —) fino a giungere alle ipotesi estreme in cui vengono stabilite, nel massimo, pene edittali alquanto severe — dodici anni di reclusione — per coloro che si rendono responsabili delle infrazioni valutarie indicate nell'art. 1, terzo e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Da quanto sopra evidenziato emerge chiaramente che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ricomprende ed appiattisce, in un'unica ipotesi delittuosa, distinte condotte tipiche (violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, collusione in contrabbando, appropriazione e distrazione di generi o valori posseduti per ragioni di ufficio o servizio) nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi: il legislatore, definendo questa figura di reato, ha operato una assoluta equiparazione di condotte molto diverse, diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate.

Questa corte dubita della conformità della prima parte di tale norma incriminatrice (« commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto ») con il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione;

Il dubbio non discende dal differente regime sanzionatorio delle predette fattispecie, rispettivamente, nella legislazione penale comune ed in quella penale militare (il principio enunciato nell'art. 3 della Carta costituzionale assicura, infatti, uguaglianza di trattamento purché siano uguali le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione), ma dalla constatazione che per cittadini che si trovano proprio in uguali condizioni oggettive e soggettive e — precisamente per coloro ai quali è applicabile la legge penale militare — è voluta la medesima pena edittale e la stessa pena accessoria per comportamenti delittuosi che il legislatore, in altra sede, ha considerato di diversa gravità.

Appare allora confliggere con l'art. 3 della Costituzione la previsione di un medesimo trattamento per fatti diseguali e che persone appartenenti alla stessa categoria siano in astratto punibili, con una pena uguale, per comportamenti a rilevanza penale molto diversa.

Siffatta equiparazione di condotte diverse non sembra sfuggire completamente alle censure di irragionevolezza: la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene appartengono certamente alla politica legislativa, salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitrii del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate ed irragionevoli.

Né la disparità è suscettibile di essere sempre sanata in concreto dall'esercizio del potere del giudice di graduare la pena adeguandola alla gravità dei singoli casi concreti: da una parte, infatti, la pena accessoria della rimozione del grado prevista dell'art. 219 del c.p.m.p. — esplicitamente richiamato dalla norma sospetta di incostituzionalità — è automatico corollario della condanna: dall'altro, la pena edittale comminata (reclusione da due a dieci anni) costituisce, per la sua notevole gravità, un ostacolo irragionevole al fisiologico funzionamento delle cause estintive del reato, precludendo l'applicazione di atti generali di clemenza ed allungando oltre misura i termini di prescrizione del reato.

Nei termini dinanzi esposti non appare, dunque, manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, ai fini della pena, le numerose ipotesi richiamate dalla prima delle figure di reato ivi enunciate, vengono collocate sullo stesso piano tra di loro e nei confronti delle altre due più gravi figure di reato previste dalla detta norma.

La questione, infine, è rilevante nel presente procedimento giacché, in caso di condanna, è appunto la pena della cui razionalità e congruenza si dubita quella che — sia pure come base di partenza — deve essere applicata; e inoltre perché, in caso di conferma della sentenza di primo grado, dovrebbe rimanere ferma la pena accessoria della rimozione dal grado.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 3 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, numero 1383 (in quanto richiamante le pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del c.p.m.p.), in relazione allo art. 3 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 maggio 1985

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dalla corte militare d'appello, sezione distaccata in Verona, nel procedimento penale a carico di Varone Giovanni ed altro (Reg. ord. n. 675/1985).

Artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e non commessi da minorenni (art. 3 Cost.).

LA CORTE MILITARE D'APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di

1) Varone Giovanni, nato il 18 aprile 1962 a S. Salvatore Telesino — atto di nascita n. 16 — residente a Spilimbergo (Pordenone) in via Conciliazione n. 1, celibe, licenza media, impossidente, incensurato;

2) Zerilli Salvatore, nato il 25 giugno 1963 a Civitavecchia (Roma) — atto di nascita n. 509 — residente a S. Marinella (Roma) in via Tonale n. 12, celibe, licenza media impossidente, incensurato;

entrambi già sergenti nel 12° gr. art. camp. smv. « Capua » in Vacile di Spilimbergo (Pordenone), ora in congedo, in seguito all'appello proposto da entrambi gli imputati avverso la sentenza di condanna in data 22 marzo 1985 del t.m. di Padova.

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il tribunale militare di Padova ha giudicato i sergenti Varone Giovanni e Zerilli Salvatore per i reati di furto militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, primo comma, del c.p.m.p.) e truffa aggravata (artt. 47, n. 2, e 234, primo comma, del c.p.m.p.), e ne ha affermato la responsabilità, condannando il primo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione militare, ed il secondo di mesi sei di reclusione militare.

La sentenza è stata impugnata da entrambi gli imputati, i quali, tramite i difensori, tra l'altro hanno lamentato che il tribunale non abbia applicato, considerandoli estranei all'ordinamento penale militare, né l'istituto (« applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato ») previsto dagli artt. 77 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, né quello (« sostituzione di pene detentive brevi ») previsto dagli articoli 53 e seguenti della stessa legge.

Hanno prospettato, inoltre, che la non estensibilità di questa normativa alla legge penale militare comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), da denunciare alla Corte costituzionale.

Le sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria) sono irrogabili, nel contesto della pronuncia della condanna (art. 53) o con effetti estintivi (art. 77), per i « reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto » (art. 54), escluse in ogni caso le fattispecie di reato indicate nell'art. 60 della stessa legge.

Per quanto concerne i reati militari, la sostituzione può, dunque, intervenire con riferimento a quelli che, in quanto commessi da persone estranee alle Forze armate, da sole (art. 14, secondo comma, del c.p.m.p.) o in concorso con chi alle Forze armate appartenga (art. 14, primo comma), sono a norma dell'art. 103 della Costituzione da comprendere nell'originaria competenza del giudice ordinario, e quindi del pretore secondo le regole enunciate negli artt. 31 e 32 del c.p.p., anche se giudicati, per effetto della connessione, dal tribunale o dalla corte d'assise.

Le sanzioni sostitutive sono, inoltre, applicabili nel caso di reati militari posti in essere — e non si tratta di ipotesi meramente teorica — da militare infradiciottenne, quale che sia il giudice competente a conoscerli (tribunale militare o tribunale per i minorenni).

Alla stregua dell'art. 54, alla normativa rimane invece estraneo, in quanto compreso nella competenza del giudice militare, ogni reato militare commesso da militare maggiorenne, anche se, per effetto della connessione, debba essere giudicato dal pretore.

Dal momento che i reati militari, per i quali è stata pronunciata condanna nei confronti dei sergenti Varone e Zerilli sono chiaramente compresi in quest'ultima categoria, appare corretto che sia stata negata l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, tanto con effetti estintivi (art. 77), quanto più semplicemente nel contesto della condanna (art. 53). In questo stesso senso si è, del resto, quasi unanimemente pronunciata la giurisprudenza di merito e recentemente anche la Corte di cassazione (Cass. sez. prima, 12 marzo 1985, inedita).

Il problema della possibile incostituzionalità di tale disciplina muove, dunque, dalla constatazione che per i reati militari v'è una diversità di trattamento, secondo che siano posti in essere dall'estraneo o dall'intraneo alle Forze armate, dal militare infradiciottenne o dal maggiorenne.

Il più serio tentativo di considerare non irragionevole questa regolamentazione è costituito dall'orientamento giurisprudenziale per cui, come recentemente ha affermato la Cassazione « tra la semidetenzione o la libertà controllata e lo stato militare v'è un'ontologica ed essenziale incompatibilità », e decisivo sarebbe, inoltre, che « nel codice penale militare non sono previste pene pecuniarie ». Così argomentando, in realtà vengono enfatizzate delle difficoltà pratiche che potrebbero presentarsi nell'applicare le sanzioni sostitutive al militare in servizio, ma che a ben vedere identiche si potrebbero proporre per altre categorie di persone, cui peraltro la normativa è pacificamente applicabile (ad es. appartenenti alla Polizia di Stato, guardie giurate, ecc.). In verità, al riguardo talvolta vengono anche prospettate delle difficoltà inconsistenti. Ad esempio, dovrebbe essere chiaro che il divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi, che è una delle limitazioni proprie delle pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (artt. 55 e 56), non è incompatibile con lo stato militare, giacché riguarda oggetti privati per i quali appunto viene « concessa la relativa autorizzazione di polizia », ma non l'armamento istituzionalmente affidato al militare. Si dovrebbe, inoltre, tener presente che al giudice, nella fase della cognizione e poi in quella dell'esecuzione, è conferito il potere, anche se non illimitato, di adattare la sanzione sostitutiva alle condizioni personali di chi dovrà scontrarla (v. artt. 55, primo comma, ultima proposizione, 56, nn. 1 e 2, 62, 63, 64 e 69, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Per quanto poi riguarda la mancata previsione nel codice penale militare di pene pecuniarie — a parte il rilievo che queste non sono estranee al sistema penale militare nel suo complesso (art. 3 della legge 5 dicembre 1941, n. 1383; artt. 150 e 152 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237) — è da osservare che giustamente alla stessa Corte di cassazione ciò non è apparso di ostacolo per l'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 del c.p.) tra reati comuni e reati militari, con la possibilità dunque che, nei congrui casi, la pena militare sia sostituita con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più grave reato comune (Cass. sez. un. pen., 26 maggio 1984, contro Falato, in « Rassegna della giustizia militare », 1984, 504).

Ma, prescindendo dalla debolezza delle singole argomentazioni, è comunque evidente che non può essere la pretesa incompatibilità tra stato militare e pene sostitutive a conferire carattere di razionalità alla normativa in esame: se realmente dovesse essere lo stato militare a non consentire l'irrogazione delle pene sostitutive, la normativa sarebbe inapplicabile non solo ai militari maggiorenni che abbiano commesso reati militari, ma anche a quelli minorenni, ed inoltre ai militari che abbiano realizzato un reato comune. Ma queste ultime preclusioni non sono previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

La vigente normativa, per la quale le pene sostitutive sono irrogabili per i reati militari commessi da estranei alle Forze armate o da militari minorenni, ma non anche da militari maggiorenni, appare, in definitiva, non sorretta da criteri razionali, e quindi costituente una discriminazione in conflitto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Questa corte, pertanto, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità, prospettate dagli appellanti, degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui è esclusa la loro estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e non commessi da minorenni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per quanto, infine, concerne la rilevanza delle questioni, v'è da osservare che, mentre a seguito dell'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale senz'altro nel presente procedimento diverrebbero applicabili le pene sostitutive nel contesto della condanna (art. 53), sarebbe invece in ogni caso inapplicabile il più radicale istituto dell'art. 77, in quanto, come si evince dal verbale del dibattimento svoltosi dinanzi al tribunale militare di Padova, la richiesta della sanzione sostitutiva da parte degli imputati è stata presentata tardivamente, cioè quando già erano state compiute le formalità di apertura del dibattimento.

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli articoli 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Verona, addì 11 luglio 1985

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1985) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Alberici Amos ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri (Reg. ord. n. 670/1985).

Art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (artt. 3, 24, 25, 36, 97, 101, 102, 103, 104, 113, 134 e 137 Cost.; art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Art. 1, in relazione anche agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - riconoscimento, con norme interpretative, di differenziazioni economiche tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato (artt. 3, 36, 97 e 107 Cost.).

Art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - importi erogati e da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato - attribuzione a titolo personale - sperequazione in danno dei magistrati che non hanno ottenuto una sentenza definitiva prima della legge (artt. 3, 36, 97 e 107 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/1983, 7/1984 e 140/1984 proposti da:

1) ricorso n. 748/1981: Amos Alberici, Gino Righi, Flavio Brandina, Ernesto Santucci, Franco Battaglino, Francesco P. Miscione, Fulvio Miriello, Corrado Tosi, Italo Dolce, Roberto Sapio, Rosaria Ziniti, Pierleone Fochessati, Vincenzo Andreucci, Giulia Agabiti Rosei, Alessandro Ceccarini, Eugenio Cepro, Renato Ferraro;

2) ricorso n. 789/1982: Anselmo Tosatti, Flavio De Santis;

3) ricorso n. 790/1982: Agostino Pagliani, Agostino Tullo, Alfredo Clo, Giorgio Orlandini, Antonio Cavarra, Antonino Cricchio, Mauro Lugli, Giampaolo Ferrari, Leonardo De Robertis, Enrico Poggi, Albino Antonio Ambrogio, Roberto De Robertis, Aurelio Galasso, Buonaura Menotti Calandra, Giovanni Lodi, Guglielmo Mantovani, Leonida Gragnoli, Salvatore Signa, Manfredi Luongo, Eleonora De Marco, Walter Zannini, Luigi Albano, Giuseppe Tibis, Pietro Padovani, Giuseppe Figurelli, Francesco Preite;

4) ricorso n. 459/1983: Giuseppe Delfini, Antonio De Gaetano, Salvatore Gibiino, Rosario Mastrangelo, Ezio Musso, Ferruccio Mengoli, Luigi Mariani, Mario Brunozzi, Giuseppe Buzzolan, Giuseppe Ricca, Roberto Piccione, Alessandro Bonafede, Alfio Insolera, Annibale Chillemi, Giuseppe Alvaro, Giuseppe Vannini, Vincenzo Di Ciò, Renzo De Biase, Nerio Zanardi, Angelo Materazzo, Emilio Miccoli, Paolo Poli, Mariano Ferrigno, Mario Della Porta, Alberto Pignataro;

5) ricorso n. 1695/1983: Antonio Mancini, Angelo Mascia, Michele D'Alesio, Fausto Baldi, Leonello Mariani, Angelo Piazza, Francesco Menarini;

6) ricorso n. 7/1984: Mario Forte, Aldo Tacchi, Giulio Bongiani, Alberto Malesani, Dante Servidio, Vincenzo De Robertis, Albino Mattace-Raso, Serafino Mancuso;

7) ricorso n. 140/1984: Ottavio Lo Cigno, Giorgio Galbiati, Pier Luigi Leoni, Mario Luchetti, Alberto Passarelli, Gino Paolo Latini, Valerio Colombis, Savoi, Lucio D'Orazi, Francesco Pintor, Ennio Carfagnini, Matteo Mazziotti Di Celso, Adriano Guidoboni, Giuseppe Mottola, Giuseppe Bagnulo, Stefano Monaci, Antonella Falcone, Bruno Ciccone, Giulio Cesare Romano Ricciotti, Lamberto Sacchetti, Aurelia Rita Del Gaudio, Gian Carlo Borzatta, Vincenzo Tardino, Giorgio Mirone, Gaetano Vitale, Arnaldo Cremonini, Paolo Di Domenico, Vincenzo Lizza, Giuseppe Nardacchioni, Mario Russo, Maurizio Millo,

rappresentati e difesi da:

1) ricorso n. 748/1981: avvocati M. Cocchianella e C. Ferrara, via Marconi n. 47, Bologna;

2) ricorso n. 789/1982: avv. F. Soncini, studio Maver, via Tovaglie, 33, Bologna;

3) ricorso n. 790/1982: avv. F. Soncini, studio Maver, via Tovaglie, 33, Bologna;

4) ricorso n. 459/1983: avv. F. Soncini, studio Maver, via Tovaglie, 33, Bologna;

5) ricorso n. 1695/1983: avv. G. Fanzini, via S. Stefano, 43, Bologna;

6) ricorso n. 7/1984: avv. Francesco Paolucci, via Farini n. 10, Bologna;

7) ricorso n. 140/1984: avv. Francesco Paolucci, via Farini n. 10, Bologna,

contro:

1) ricorso n. 748/1981: Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica;

2) ricorso n. 789/1982: Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei Ministri in carica;

3) ricorso n. 790/1982: Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei Ministri in carica;

- 4) ricorso n. 459/1983: Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei Ministri in carica;
- 5) ricorso n. 7/1984: Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei Ministri in carica;
- 6) ricorso n. 140/1984: Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei Ministri in carica;
- 7) ricorso n. 1695/1983: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura generale dello Stato, Ministero del tesoro, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*,

tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, via Marsala, 19, Bologna,

in punto a:

1) accertamento del diritto a percepire, in aggiunta al trattamento economico in godimento, gli aumenti periodici di stipendio previsti dal combinato disposto degli artt. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo, alla correlativa rivalutazione monetaria nonché ogni altra conseguenza di legge (ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/83, 7/1984, 140/1984);

2) accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (ricorso n. 1695/1983);

3) accertamento del diritto all'attribuzione di un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile da calcolare per ogni passaggio delle varie qualifiche e classi di stipendio ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (ricorsi nn. 1695/1983, 7/1984 e 140/1984);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udita alla pubblica udienza del 22 novembre 1984 la relazione del consigliere dott. Quadrio Michelotti e uditi, altresì, gli avvocati Soncini, Fanzini, Paolucci e Ferrara per i ricorrenti e l'avv. Arnone dell'avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso n. 748/1981, notificato il 26 giugno 1981, depositato il 14 luglio 1981, i magistrati ordinari Amos Alberici, Gino Righi, Flavio Brandina, Ernesto Santucci, Franco Battaglini, Francesco P. Miscione, Fulvio Miriello, Corrado Tosi, Italo Dolce, Roberto Sapio, Rosario Ziniti, Pierleone Fochessati, Vincenzo Andreucci, Giulia Agabiti Rosei, Alessandro Ceccarini, Eugenio Cetro, Renato Ferraro hanno richiesto l'accertamento del loro diritto a percepire, in aggiunta al trattamento economico in godimento, gli aumenti periodici di stipendio previsti dal combinato disposto degli artt. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo, alla correlativa rivalutazione monetaria nonché ogni altra conseguenza di legge.

A fondamento della loro domanda, gli istanti allegano che, dopo l'introduzione di un trattamento economico differenziato rispetto a quello della dirigenza statale, attuata con la legge 2 aprile 1979, n. 97, non sarebbe più possibile computare gli anzidetti scatti periodici, mutuando la loro fonte normativa dal previgente ordinamento, ma dovrebbe farsi necessario riferimento alla disciplina propria della magistratura contabile, alla stregua sia di ragioni di maggiore affinità che, infine, del principio costituzionalmente affermato dalla uniformità di trattamento economico di tutta la magistratura.

Identica richiesta è stata formulata a questo tribunale con argomenti sostanzialmente conformi — salvo diversa decorrenza della richiesta — anche dai seguenti magistrati ordinari:

1) Anselmo Tosatti e Flavio De Santis (ricorso n. 789/1982, notificato il 24 giugno 1982, depositato il 30 giugno 1982);

2) Agostino Pagliani, Agostino Tullo, Alfredo Clo, Giorgio Orlandini, Antonino Cavarra, Antonino Cricchio, Mauro Lugli, Giampaolo Ferrari, Leonardo De Robertis, Enrico Poggi, Albino Antonio Ambrogio, Roberto De Robertis, Aurelio Galasso, Menotti Calandra, Giovanni Lodi, Guglielmo Mantovani, Leonida Gragnoli, Salvatore Signa, Manfredi Luongo, Eleonora De Marco, Walter Zannini, Luigi Albano, Giuseppe Tibis, Pietro Padovani, Giuseppe Figurelli, Francesco Preite (ricorso n. 790/1982, notificato il 24 giugno 1982, depositato il 30 giugno 1982);

3) Giuseppe Delfini, Antonio De Gaetano, Salvatore Gibiino, Rosario Mastrangelo, Ezio Musso, Ferruccio Mengoli, Luigi Mariani, Mario Brunozzi, Giuseppe Buzzolan, Giuseppe Ricca, Roberto Piccione, Ales-

sandro Bonafede, Alfio Insolera, Annibale Chillemi, Giuseppe Alvaro, Giuseppe Vannini, Vincenzo Di Ciò, Renzo De Biase, Nerio Zanardi, Angelo Materazzo, Emilio Miccoli, Paolo Poli, Mariano Ferrigno, Mario Della Porta, Alberto Pignataro (ricorso n. 459/1983, notificato il 12 aprile 1983, depositato il 16 aprile 1983);

4) Mario Forte, Aldo Tacchi, Giulio Bongiani, Alberto Malesani, Dante Servidio, Vincenzo De Robertis, Albino Mattace-Raso, Serafino Mancuso (ricorso n. 7/1984, notificato il 27 dicembre 1983, depositato il 3 gennaio 1984);

5) Ottavio Lo Cigno, Giorgio Galbiati, Pier Luigi Leoni, Mario Luchetti, Alberto Passarelli, Gino Paolo Latini, Valerio Colombis Savoi, Lucio D'Orazi, Francesco Pintor, Ennio Carfagnini, Matteo Mazziotti Di Celso, Adriano Guidoboni, Giuseppe Mottola, Giuseppe Bagnulo, Stefano Monaci, Antonella Falcone, Bruno Ciccone, Giulio Cesare Romano Ricciotti, Lamberto Sacchetti, Aurelia Rita Del Gaudio, Gian Carlo Borzatta, Vincenzo Tardino, Giorgio Mirone, Gaetano Vitale, Arnaldo Cremonini, Paolo Di Domenico, Vincenzo Lizza, Giuseppe Nardacchione, Mario Russo, Maurizio Millo (ricorso n. 140/1984, notificato il 19 gennaio 1984, depositato il 30 gennaio 1984).

Con ricorso n. 1695/1983, notificato il 14 novembre 1983, depositato il 17 novembre 1983, gli avvocati dello Stato Antonio Mancini, Angelo Mascia, Michele D'Alesio, Fausto Baldi, Leonello Mariani, Angelo Piazza, Francesco Menarini hanno richiesto con sostanziali conformi argomentazioni sia l'accertamento del loro diritto a percepire gli aumenti periodici oggetto dei ricorsi come sopra presentati a questo t.a.r. da magistrati ordinari, sia l'accertamento dell'ulteriore diritto — per il principio di parità economica del loro trattamento, a parità di qualifica, con quello previsto dalla Magistratura — alla corresponsione dell'indennità prevista dallo art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dal 1º luglio 1980.

I signori Lo Cigno ed altri; Forte ed altri; Mancini ed altri richiedono, infine, l'accertamento del loro diritto all'attribuzione di un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile da calcolare per ogni passaggio nelle varie qualifiche e classi di stipendio a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in quanto la cennata previsione stabilisce che lo scatto stipendiale sia conferito in collegamento con le singole qualifiche e non sia riassorbibile.

Ne consegue il diritto ad uno scatto per ogni qualifica rivestita anteriormente a quella di appartenenza secondo l'ordinamento delle rispettive carriere.

Anch'essi richiedono che le somme da corrispondere in conseguenza siano determinate tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi corrispettivi.

Si sono costituiti nel ricorso n. 748/1981 il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro in carica, nei cui soli confronti il ricorso è stato notificato; nei ricorsi numeri 789/1982, 790/1982, 459/1983, 7/1984 e 140/1984 i Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro in persona dei Ministri in carica; nel ricorso n. 1695/1983 la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'Avvocatura generale dello Stato; il Ministero del tesoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti a loro volta rappresentati ed assistiti dall'avvocatura dello Stato richiedendo la reiezione dei ricorsi in quanto infondati con vittoria di spese.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425, l'avvocatura dello Stato ha richiesto — ai sensi dell'art. 10 della medesima — l'estinzione dei giudizi.

In correlazione alla cennata legge con memoria depositata l'8 novembre 1984, la difesa del dott. Amos Alberici ed altri ha richiesto che questo t.a.r. sollevi questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in quanto viola l'istituto della intangibilità del giudicato ed i principi della separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura;

2) dell'art. 10, primo comma, della stessa legge il quale — privando le parti ricorrenti della tutela giudiziaria e della possibilità di rivolgersi ad un giudice imparziale, incidendo su diritti attinenti alla retribuzione costituzionalmente protetta — sortì secondo la vigenza delle norme che in precedenza li regolavano, norme cancellate — per quanto riguarda i magistrati ordinari — con eccesso di potere legislativo con la disposizione asseritamente interpretativa contenuta nell'art. 1, viola il principio costituzionalmente protetto della parità di trattamento economico di tutte le Magistrature affermata dalla Costituzione anche con l'art. 111, che prevede la ricorribilità in Cassazione anche delle decisioni della Corte dei conti;

3) degli artt. 3, 4 e 5 la cui applicazione comporta l'attribuzione di « stipendi d'annata » cosicché, a parità di qualifica e di anzianità, la retribuzione si diversifica secondo l'epoca del conseguimento della qualifica o del livello;

per contrasto di tali disposizioni con gli artt. 3, 24, 36, 102, 104 e 111 della Costituzione.

L'avvocatura dello Stato ha depositato memorie in date 12 novembre 1984 e 21 novembre 1984 eccependo che — tra le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti — è ammissibile solo quella concernente la legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, in quanto tale norma impedisce — attraverso una disposizione di ordine processuale (estinzione del giudizio) — qualsiasi altra pronuncia del giudice, sia in ordine alla domanda principale, sia in ordine alle domande accessorie.

Con memorie depositate il 17 novembre 1984 nei ricorsi n. 789/1982 (A. Tosatti ed altri), n. 790/1982 (A. Pagliani ed altri) e n. 459/1983 (G. Delfini ed altri) la difesa dei ricorrenti — in relazione alle disposizioni conte-

nute nella legge 6 agosto 1984, n. 425 — ha richiesto — richiamando anche recente pronuncia della sezione di Parma di questo t.a.r. — che sia sollevata questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme della legge in parola:

1) dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 3, primo comma (questo in quanto applicativo della parificazione tra tutti i magistrati solo con effetto 1° luglio 1983 sotto il profilo economico) per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione nonché con il principio di ragionevolezza in quanto:

a) l'art. 1, secondo comma, qualificandosi come norma interpretativa autentica, attribuisce all'articolo 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, i caratteri e le connotazioni della norma eccezionale al fine di impedirne l'applicazione analogica.

In tal modo il legislatore esercita non funzione interpretativa (retroattiva), bensì funzione innovativa con efficacia *ex nunc* con conseguente indebita ingerenza nella gestione di cause pendenti o future così da ledere l'indipendenza degli organi giurisdizionali;

b) ove pure si ammettesse che l'art. 1, secondo comma, costituisca norma interpretativa autentica, per sua natura retroattiva, essa risulterebbe comunque incostituzionale perché l'attribuzione della connotazione di eccezionalità ad una norma pregressa deve corrispondere al principio di razionalità e di ragionevolezza;

c) è evidente la contraddizione del legislatore che — da un lato — riconosce il principio di piena parità economica delle magistrature; dall'altro attua tale piena parità solo dal 1° luglio 1983;

2) dell'art. 10, primo comma, in relazione agli artt. 102, 24 e 113 della Costituzione in quanto il legislatore nel dichiarare estinti i giudizi pendenti — come conseguenza dall'asserita interpretazione autentica dell'efficacia retroattiva dell'art. 1, secondo comma — ha violato:

a) l'art. 102 perché impedisce l'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) gli artt. 24 e 113 perché impedisce ogni possibilità di difesa in sede giurisdizionale in argomento.

L'avvocatura dello Stato ha depositato memoria il 20 novembre 1984 — identica per tutti e tre i ricorsi — con cui eccepisce che — tra le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti — è ammissibile solo quella concernente la legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, in quanto tale norma impedisce — attraverso una disposizione di ordine processuale (estinzione del giudizio) — qualsiasi altra pronuncia del giudice, sia in ordine alla domanda principale, sia in ordine alle domande accessorie.

Con memorie depositate il 9 novembre 1984 nei ricorsi n. 7/1984 (dott. M. Forte ed altri) e n. 140/1984 (dott. O. Lo Cigno ed altri) la difesa dei ricorrenti — con riferimento alla legge 6 agosto 1984, n. 425 — ha richiesto che questo t.a.r. sollevi questione di legittimità costituzionale sulle seguenti norme della predetta legge:

1) art. 10 il quale preclude ogni tutela giurisdizionale nelle forme previste dall'ordinamento per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale previsto dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, in correlazione anche ai principi di eguaglianza, di imparzialità e di giusta retribuzione previsti dall'art. 3, 36 e 97 della Costituzione, tenuto anche conto che la cennata norma riserva — a chi è in attesa di una decisione giurisdizionale — una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata sul piano logico rispetto a chi tale decisione ha ottenuto con efficacia di giudicato;

2) (in subordine, acclarata la illegittimità costituzionale della norma suindicata e per il principio dell'economia dei giudizi) dell'art. 1, secondo comma, con cui è stata negata — in via di discutibile interpretazione autentica — l'estensione ai magistrati ordinari del sistema degli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, in godimento alla magistratura contabile e 1, terzo comma, che ha escluso gli stessi magistrati dall'applicazione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (in relazione agli artt. 3, 8, 9 e 10 della stessa legge) per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

L'avvocatura dello Stato — con memoria depositata il 10 novembre 1984 (nel ricorso n. 7/1984) ed il 5 novembre 1984 (nel ricorso n. 140/1984) — ha eccepito che è ammissibile solo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e in quanto essa disponendo l'estinzione di giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado preclude l'esame di qualsiasi altra questione.

In udienza la difesa degli avvocati A. Mancini ed altri ha sollevato anch'essa questione di costituzionalità degli artt. 10, primo comma, e 1 per violazione rispettivamente degli artt. 24, 113, 3, 36 e 97 della Costituzione.

L'avvocatura dello Stato ha eccepito che è ammissibile solo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e in quanto essa disponendo l'estinzione di giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado preclude l'esame di qualsiasi altra questione.

DIRITTO

1. — I ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/1983, 7/1984 e 140/1984 possono essere riuniti per la loro connessione oggettiva.

2. — I ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/1983, 7/1984 e 140/1984 hanno per oggetto l'accertamento del diritto degli istanti — magistrati ordinari — all'attribuzione in loro favore di aumenti periodici in godimento secondo la disciplina da tempo vigente per la magistratura della Corte dei conti.

I ricorsi n. 7/1984 e n. 140/1984 hanno per oggetto anche l'accertamento del diritto all'attribuzione di un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Il ricorso n. 1695/1983 ha per oggetto l'accertamento del diritto degli istanti, avvocati dello Stato, all'attribuzione in loro favore:

a) di aumenti periodici in godimento secondo la disciplina da tempo vigente per la magistratura della Corte dei conti;

b) dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dal 1° luglio 1980;

c) di un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Nelle more dei giudizi, è peraltro intervenuta la legge 6 agosto 1984, n. 425, contenente nuove disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari, di quelli amministrativi e militari, oltre che degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi decorrenza, per quanto si riferisce alla progressione economica, dal 1° luglio 1983 (art. 3 e segg.).

Sulla scorta della nuova disciplina all'attribuzione del nuovo trattamento sono strettamente collegati:

1) l'interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (nel senso che l'indennità ivi prevista *ab origine* e fino all'entrata in vigore della nuova legge spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario);

2) degli artt. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (nel senso che gli emolumenti ivi previsti competono soltanto e *ab origine* ai magistrati della Corte dei conti);

3) dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa, spetta, per una sola volta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica o la classe di stipendio acquisita);

4) la declaratoria di estinzione di tutti i giudizi pendenti, del tutto indipendentemente dal fatto che le richieste giudizialmente avanzate, associate agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, siano state formulate con decorrenza anteriore a quelle previste per il nuovo trattamento economico dalla legge in parola.

E' palese che in tale situazione le richieste dei ricorrenti restano pienamente valide, limitatamente al periodo non coperto dalla nuova legge, per gli emolumenti ragguagliati agli scatti figurativi sullo stipendio e per l'attribuzione della indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, agli avvocati dello Stato ma, altresì, per la rivalutazione monetaria e per gli interessi, nonché per la condanna, parimenti richiesta, dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Esse, inoltre, restano altresì valide per la richiesta dell'aumento periodico aggiuntivo di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, non riconosciuto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425 (ricorsi nn. 7/1984, 140/1984 e 1695/1983).

Senonché, a norma dell'art. 10, primo comma, della citata legge 6 agosto 1984, n. 425, tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina retributiva, originati o conseguenti a domande fondate sull'applicazione delle disposizioni richiamate nei precedenti artt. 8 e 9, debbono essere dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti.

Il collegio ravvisa, pertanto, necessario esaminare per prima la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, trattandosi all'evidenza di problema direttamente rilevante ai fini del decidere: ove sia, invero, accertata la costituzionalità di siffatta disposizione, non vi è alcun dubbio che i giudizi in esame dichiarati estinti, senza possibilità di pronuncia alcuna nel merito delle proposte domande.

Tale necessità è resa maggiormente manifesta dal fatto che gli interessati sollevano questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di interpretazione autentica, in quanto ad essi sfavorevoli e contrastanti con le interpretazioni giurisdizionali date alle disposizioni e autenticamente interpretate da t.a.r. e dal Consiglio di Stato.

Tali questioni di costituzionalità — come rilevato dal Consiglio di Stato con ordinanza 27 dicembre 1984, n. 928/IV — non posson peraltro esser esaminate che ove si discuta della applicazione, nel merito, sia delle disposizioni interpretative (art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 425) sia delle disposizioni con essa interpretate.

E' peraltro evidente anche sotto questo aspetto il rilevante interesse ad evitare la declaratoria di estinzione, preclusiva dell'esame di merito di siffatte questioni.

Ma vi è di più: come messo in rilievo dal Consiglio di Stato nella cennata ordinanza quand'anche si volesse ritenere l'intervento legislativo di interpretazione autentica in sé costituzionalmente ineccepibile e, inoltre, interamente risolutivo della controversia, resterebbe, comunque, da porsi il problema della costituzionalità del diritto previgente così come autenticamente interpretato dal legislatore. E' noto, infatti, che l'orientamento giurisprudenziale dei giudici amministrativi, smentito poi dal legislatore, si basava in gran parte sulla considerazione che una interpretazione più restrittiva (*idest* quella che è stata imposta dalla legge 6 agosto 1984, n. 425) avrebbe dato adito ad insuperabili questioni di costituzionalità. Tant'è vero, che in pratica il dilemma che si ponevano i giudici amministrativi (cfr., in proposito, C.S. sez. quarta, ordinanza 26 maggio 1983, n. 355) non era tanto se accogliere o respingere le domande degli interessati, bensì se accoglierle senz'altro nel merito, o rinviare alla Corte costituzionale le leggi che apparissero impedire tale accoglimento. Le questioni di costituzionalità sono state superate grazie alla nota interpretazione giurisprudenziale: è peraltro ovvio che di fronte alla contraria interpretazione autentica esse riacquistano piena attualità, a prescindere, si ripete, dalla costituzionalità dell'intervento legislativo interpretativo in sé considerato.

Anche questi ultimi problemi, peraltro, non possono essere affrontati se non procedendo ad una decisione di merito: l'interesse dei ricorrenti ad evitare la declaratoria di estinzione, in questa luce, appare assolutamente incontestabile.

Quanto sopra premesso, emerge, con evidenza, dalle considerazioni svolte in ordine agli effetti ed alla *ratio* dell'art. 10, primo comma, la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità della norma medesima dedotta in memoria nei ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 7/1984 e 140/1984 e — in udienza — nel ricorso n. 1695/1983.

Come già messo in rilievo, il legislatore con tale disposizione, non pago di imporre una certa soluzione di merito ai giudici in corso con lo strumento dell'interpretazione autentica, ha voluto spogliare i giudici di ogni residua funzione giurisdizionale anche ai fini dell'eventuale sindacato di costituzionalità delle norme interpretative e di quelle interpretate.

L'individuazione di detto effetto incontestabilmente comporta un grave pregiudizio della tutela giurisdizionale, in violazione del principio solennemente affermato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

In particolare, per quanto concerne l'art. 24 della Costituzione, è da ricordare — come posto in rilievo dal Consiglio di Stato nella menzionata ordinanza — che il diritto ad agire in giudizio e di difendere nel giudizio implica, anche e naturalmente, il diritto ad ottenere una pronunzia di merito a parte i casi nei quali l'estinzione od esiti analoghi (perenzione) dipendono dalla volontà dello stesso interessato (rinuncia) o siano comunque a lui imputabili (inerzia processuale; inosservanza di termini...).

L'estinzione *ope legis* si pone in contrasto con questo diritto.

E' esatto — come ricordato dalla difesa delle amministrazioni resistenti — che in altra fattispecie la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di una disposizione apparentemente analoga (legge 20 marzo 1980, n. 75).

Questa, peraltro, si poneva in un contesto totalmente diverso caratterizzato, tra l'altro, dal contenuto interamente soddisfacente dello *ius superveniens* e del fatto che lo *ius superveniens* stesso regolava nuovamente la materia senza danno per gli interessati anche in ordine alla giurisdizione.

Nel caso in esame, le norme interpretative hanno drasticamente venificato anche aspettative patrimoniali fondate su sentenze di primo grado o addirittura passate in giudicato, mentre le norme innovative non hanno che compensato parzialmente la lesione.

L'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, appare anche — ad avviso di questo t.a.r. che ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione — in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Certamente questa norma non vieta l'emanazione di nuove regole in materia di giurisdizione e di competenza, con effetto anche sui giudizi in corso. In questo caso, tuttavia, l'intervento appare anomalo, sia perché non si ha devoluzione della controversia da giudice a giudice, bensì definitiva sottrazione di un certo conflitto al giudizio di qualsiasi giudice; sia perché l'intero contesto in cui s'inserisce la disposizione fa riconoscere, quanto meno, i tratti del c.d. eccesso di potere legislativo (si sono mutate le regole processuali non col fine di dare giustizia, bensì con quello di negarla).

La norma appare altresì in contrasto — come dedotto con il ricorso n. 748/1981 — con l'art. 36 della Costituzione, in quanto impedisce agli interessati di ottenere una giusta retribuzione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione come dedotto nei ricorsi nn. 7/1984 e 140/1984 per violazione dei principi di imparzialità ed uguaglianza in relazione al secondo comma dello stesso articolo.

L'art. 10 appare inoltre violare anche gli artt. 102 della Costituzione (come dedotto nei ricorsi numeri 748/1981, 789/1982, 790/1982 e 459/1983) e 104 della Costituzione (come dedotto nel ricorso n. 748/1981) e — ritiene d'ufficio il collegio — anche gli artt. 101 e 103, primo comma, della Costituzione, intesi nel loro insieme come fondamenti del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale attribuita — *in parte qua* — al Consiglio di Stato ed ai giudici amministrativi.

Ritiene — inoltre — d'ufficio il collegio, e in conformità a quanto rilevato nella menzionata ordinanza 24 dicembre 1984, n. 928, del Consiglio di Stato, che il cennato art. 10, primo comma, della Costituzione non sia strettamente conforme alle norme (artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) concernenti le funzioni e le prerogative della Corte costituzionale.

In effetti, in un sistema nel quale il giudice costituzionale può esser investito di una questione solo in via incidentale mediante un atto del giudice ordinario, la legge (ordinaria) che lo spoglia di un certo contenzioso comporta la sottrazione della legge sostanziale all'eventuale sindacato di legittimità costituzionale.

Appare — infine — non rilevante per decidere — tenuto conto che i ricorrenti non sono inclusi tra i destinatari della disposizione prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 — la questione di legittimità della medesima sollevata nel ricorso n. 748/1981 con riferimento agli artt. 102 e 104 della Costituzione (principi della intangibilità del giudicato e della separazione dei poteri).

3) Il collegio — a questo punto — in attesa della pronuncia della Corte dovrebbe astenersi dall'esaminare le ulteriori questioni di legittimità costituzionale che, riguardano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, restano ovviamente subordinate alla risoluzione della cennata preliminare questione di carattere processuale.

Reputa, tuttavia, il collegio che, per evidenti ragioni di economia del giudizio, occorre darsi carico anche degli ulteriori profili dedotti, con rimessione condizionata alla Corte di ogni ulteriore questione rilevante e non manifestamente infondata: in tal modo, infatti, se la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, essa potrebbe esaminare anche le altre questioni, nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Conclusivamente su tale punto, pare, infatti, di poter affermare che ogni diversa soluzione sul piano processuale, formalmente limitata al solo rinvio davanti alla Corte dell'art. 10, primo comma, esporrebbe i ricorrenti ad un doppio pregiudizio, concretantesi nel fatto che, ove fosse in ipotesi accolta la dedotta questione di legittimità costituzionale, al tempo non breve normalmente necessario per la pronuncia di esclusiva competenza della Corte, si sommerebbe quello indispensabile per pervenire, dopo una seconda ordinanza di rimessione, ad una ulteriore pronuncia: il che farebbe davvero pensare, del tutto indipendentemente dalla sorte della instaurata lite, ad una sostanziale denegata giustizia.

Fatta questa doverosa premessa, possono essere in primo luogo esaminate le ulteriori questioni di costituzionalità prospettante (in relazione anche agli artt. 2, 3, 8, 9, e 10 della stessa legge), quanto all'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nei ricorsi nn. 789/1982, 790/1982 e 459/1983, quanto all'art. 1 nei ricorsi nn. 7/1984 e 140/1984, questioni che il collegio ritiene d'ufficio di sollevare, anche quanto all'art. 1, primo comma, in ordine al ricorso n. 1695/1983 e con riferimento all'art. 107, terzo comma, della Costituzione (che ipotizza una distinzione tra magistrati solo in base alle diversità di funzioni).

La cennata disposizione interpreta — tra l'altro — autenticamente l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, in contrasto con una ormai definitiva interpretazione giurisprudenziale, di cui alla sentenza 16 dicembre 1983, n. 27, dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto spettante:

1) alla magistratura ordinaria il diritto agli aumenti periodici di stipendio già in godimento a quella contabile, con decorrenza dal 1° gennaio 1979;

2) agli avvocati dello Stato il cennato diritto nonché il diritto all'attribuzione — con decorrenza 1° luglio 1980 — dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con — in ogni caso — rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

L'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, hanno, invece, interpretato rispettivamente l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, nel senso che i benefici ivi previsti spettano *ab origine* i primi solo ai magistrati ordinari, i secondi solo ai magistrati della giurisdizione contabile.

Hanno assunto in proposito i ricorrenti che l'anzidetta disposizione, di natura soltanto formalmente interpretativa, viene in realtà a sottrarre ad essi diritti ormai acquisiti da tempo, anche se non ancora monetizzati, ed a protrarre la sussistenza di differenziazioni retributive, sia pure relativamente a periodi limitati, che non trova giustificazione nella qualità, quantità e natura della funzione giurisdizionale esercitata.

Tali censure, riferite agli artt. 3 e 36 della Costituzione (come dedotto nei ricorsi nn. 789/1982, 790/1982, 459/1983, 7/1984 e 140/1984) e 97 della Costituzione (come dedotto nei ricorsi nn. 7/1984 e 140/1984) e che il collegio ritiene di sollevare d'ufficio quanto agli altri ricorsi non appaiono manifestamente infondate.

Reputa al riguardo il collegio che l'identità di trattamento economico delle varie magistrature a parità di qualifica funzionale trova solido fondamento nei principi costituzionali relativi alla unitarietà funzionale della giurisdizione, nonché, di riflesso, nel principio di uguaglianza e di necessario collegamento tra retribuzione e qualità e quantità dell'opera prestata.

La predetta parificazione retributiva opera, pur in presenza di attribuzioni diverse, proprio perché strettamente si correla alla natura inscindibile della funzione svolta, al livello tecnico dell'opera prestata, fondato sull'esperienza acquisita in carriera, ed alla sua rilevanza sociale (cfr. Corte costituzionale 10-16 gennaio 1978, n. 1).

Ora l'art. 1, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si è, invece, completamente discostato dal richiamato principio inerente alla uniformità di trattamento economico delle varie magistrature, fedelmente attuato dal legislatore sin dalla remota legge 24 maggio 1951, n. 392, autenticamente interpretando norme concernenti il loro trattamento economico, in quanto riferisce ad una sola categoria e non alle altre il sistema di scatti periodici sullo stipendio proprio della magistratura contabile (art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, e art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97) nonché l'indennità di cui all'art. 3, della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Così facendo, tuttavia, si sono attribuiti forza e valore di fonte normativa primaria ad un principio di dissoluzione della già vista unità retributiva, con lesione del trattamento economico di spettanza, che è presidio di un sereno, dignitoso ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.

Sotto questo profilo, non può essere tra l'altro sottaciuto che, almeno dal 1° gennaio 1979, mancavano norme specifiche, o comunque applicabili per rinvio, sugli aumenti periodici delle magistrature diverse dalla Corte dei conti, per cui è stato definitivamente affermato, con la stessa pronuncia innanzi citata dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che la lacuna normativa non possa essere colmata mediante rinvio all'ordinamento degli impiegati dello Stato, sebbene applicando norme proprie ad una magistratura, in quanto regolanti una fattispecie simile a quella da decidere.

In base alle argomentazioni ora esposte, appare dunque evidente che, soltanto a decorrere dal 1° luglio 1983, i magistrati ordinari percepirebbero, a parità di qualifica, lo stesso trattamento economico di quelli della Corte dei conti, restando conseguentemente consacrato per l'antecedente periodo, decorrente dal 1° gennaio 1979, una disparità retributiva del tutto inaccettabile, alla stregua delle invocate determinazioni della Corte.

Tenuto inoltre conto che il principio costituzionale della assoluta parità, in conformità alla tradizione storico-legislativa, del trattamento economico dei magistrati a parità di funzione non può non esser correttamente riferito — come si desume dal complesso della normativa costituzionale (artt. 101 e 107, terzo comma, della Costituzione e, in subordine, artt. 3, 36 e 97 della Costituzione) ed ordinaria (artt. 4 e 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) — anche agli avvocati dello Stato — i quali — pur non esplicando funzioni giurisdizionali — assolvono pur sempre una funzione di istituto a carattere giustiziale, quale è la tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato e di altre p.a., funzione garantita da una notevole autonomia professionale ed indipendenza dal potere esecutivo — è palese anche la difformità di trattamento che tale categoria avrebbe ove non si ritenesse che anche ad essa spettano — *ab origine* — sia l'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 297, sia il sistema degli aumenti periodici usufruiti dai magistrati della Corte dei conti (art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080).

La questione, così puntualizzata, deve essere rimessa, per conseguenza, alla Corte costituzionale, in quanto non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini del decidere.

In correlazione devon essere rimesse alla Corte costituzionale per illegittimità derivata e contrasto con gli artt. 3 e 36 (come dedotto nel ricorso n. 748/1981); 3, 36 e 107, terzo comma (come dedotto nei ricorsi nn. 789/1982, 790/1982, 459/1983 e che il t.a.r. solleva d'ufficio quanto agli altri ricorsi) le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Invero, lo scaglionamento in tre anni delle differenze derivanti dal trascinarsi delle anzianità pregresse e dell'aumento degli scatti biennali dal 2,50% al 6% (artt. 3 e 4) da un lato e la diversità del sistema di trascinarsi per il personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello superiore dopo il 1° luglio 1983 (art. 5) conducono alla attribuzione di stipendi d'annata nel senso che, a parità di qualifica e di anzianità, la retribuzione si diversifica a seconda della epoca del conseguimento della qualifica o del livello cosicché coloro che sono stati o saranno promossi dopo il 1° luglio 1983 riceveranno stipendi superiori a coloro che sono stati promossi prima.

4) Infine, va rilevato che l'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, dispone l'attribuzione a titolo personale, salva la riassorbibilità con la normale progressione della carriera e, se necessario, con l'indennità di buonuscita, degli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale di magistratura e categorie assimilate, in esecuzione di sentenze passate in giudicato e fondate sulle disposizioni richiamate dagli artt. 8 e 9 della stessa legge o sull'applicazione dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Questa ultima disposizione, tuttavia, pone una illegittima sperequazione fra coloro che, avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato, hanno conseguito il richiesto trattamento economico e tutti gli altri magistrati e categorie assimilate, quali gli odierni ricorrenti, che, per minore litigiosità o fortuna, non sono in possesso di una definitiva pronuncia giurisdizionale.

Anche tale questione, sollevata nei ricorsi nn. 7/1984 e 140/1984 con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e che il t.a.r. solleva d'ufficio in ordine agli altri ricorsi, non appare manifestamente infondata, ed è, altresì, parimenti rilevante ai fini del decidere.

Invero, la questione di legittimità costituzionale si ricollega strettamente al già enunciato principio costituzionale della parità retributiva fra gli appartenenti alle categorie suindicate ed inoltre va considerato che la norma autonomamente preclude, per le stesse ragioni che sorreggono la operata interpretazione autentica, l'estensione a favore dei ricorrenti non solo del diritto alla percezione dei crediti arretrati, ma anche degli interessi e della rivalutazione degli stessi crediti, mentre, per converso, fa obbligo di un futuro riassorbimento, da reputarsi egualmente in contrasto con le citate disposizioni costituzionali, siccome governato dalla sola esigenza non tanto di riconoscere diritti ormai irrettrattabilmente accertati, ma di limitare nel tempo la innegabile discrasia retributiva in atto tra le suddette categorie di magistrati e singoli appartenenti alle stesse.

5) Il collegio, pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere delle questioni di legittimità costituzionale sopra descritte, riuniti i ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/1983, 7/1984 e 140/1984, sospesi i giudizi in corso, non può che rimettere le questioni stesse all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, riservata ogni altra pronuncia dispone:

1) *la riunione dei ricorsi nn. 748/1981, 789/1982, 790/1982, 459/1983, 1695/1983, 7/1984 e 140/1984;*

2) *la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla legittimità costituzionale:*

1) *dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 36, 97, 101, 102 e 103, primo comma, 104, 113, 134 e 137 della Costituzione e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;*

2) *dell'art. 1 (con riferimento anche agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 9) e dell'art. 10, secondo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, secondo quanto precisato in parte motiva;*

La presente ordinanza sarà notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bologna il 10 gennaio 1985.

(Seguono le firme)

85C1249

Ordinanza emessa il 7 maggio 1985 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Brondino Giovanni (Reg. ord. n. 542/1985).

Artt. 6 e 17, u.p., della legge 24 dicembre 1979, n. 650: Inquinamenti - imprese agricole - inquadramento tra gli insediamenti civili o tra quelli produttivi - individuazione dei requisiti demandata ad un comitato interministeriale, senza la determinazione di criteri direttivi (artt. 25 e 77 Cost.).

IL PRETORE

Osserva quanto segue:

IN FATTO

La u.s.l. n. 58 di Cuneo in data 5 agosto 1982 denunciava Brondino Giovanni, tra l'altro, per il reato di cui sopra.

Emergeva, nel corso del dibattimento (esame testimoniale del sindaco di Gambasca) che il Brondino allevava, già da epoca anteriore al marzo 1973 (presumibilmente dal 1970 o 1971, secondo le dichiarazioni dell'imputato), un centinaio di capi suini su un terreno esteso circa cinque ettari.

L'incriminazione quindi è fondata sul combinato disposto degli articoli citati in epigrafe, così come modificati dagli artt. 6 e 17, u.p., della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dalla lett. b) del primo comma della delibera del comitato interministeriale 8 maggio 1980, la quale ultima determina il rapporto tra estensione del terreno agricolo e quintali di peso vivo di bestiame allevato, ai fini della discriminazione tra insediamento civile ed insediamento produttivo.

L'imputato ha ammesso di non aver richiesto alcuna autorizzazione, così come contestatogli;

IN DIRITTO

D'ufficio rileva il pretore un dubbio di legittimità costituzionale da cui era già scaturita, per casi analoghi, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

L'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976 di cui all'accusa, riflette il comportamento di chi, titolare di un insediamento produttivo, effettua scarichi in assenza di autorizzazione amministrativa.

L'individuazione degli insediamenti produttivi sotto l'aspetto definitorio, e la differenziazione di questi dagli insediamenti civili presenta aspetti travagliati sia sotto il profilo dottrinale e giurisprudenziale sia sotto quello normativo, visto il trattamento di particolare favore riservato dalla legge agli insediamenti civili.

L'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, con evidenti finalità interpretative, dopo aver enunciato cosa dovesse intendersi, ai fini e per gli effetti della legge n. 319/1976, per « insediamento o complesso produttivo » e, rispettivamente, per « insediamento civile », enunciava al secondo comma che « Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili ».

La norma del codice richiamata, a sua volta detta: « è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connessa ».

Limitando l'analisi al solo aspetto che in questa sede rileva, e cioè all'attività di allevamento, va rammentato come a fronte della pratica « licenza di inquinare » in favore degli allevatori, che scaturiva dall'assimilazione normativa dell'allevamento con l'insediamento civile, la giurisprudenza tentò — con validi risultati — un'interpretazione delle norme che escludesse un'equiparazione assoluta sul piano dogmatico, individuando un limite nella necessità che l'impresa agricola operasse in un ambito di attività connesse con quelle tipiche dell'agricoltura (rapporto biologico vegetale-animale) ed un altro limite nelle dimensioni dell'impresa, che non doveva assumere, perché l'equiparazione fosse possibile, i caratteri di un'impresa industriale o commerciale. Tale indirizzo giurisprudenziale ispirò, evidentemente, il legislatore del 1979 il quale con la legge n. 650/1979 inequivocabilmente stabilisce (artt. 6 e 17, u.p.) che, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge n. 690/1976 non tutte le imprese agricole sono da considerarsi insediamenti civili, ma solo quelle che abbiano determinati requisiti.

La individuazione e definizione di questi requisiti la stessa legge demandava ad un comitato interministeriale (Ministri dei ll.pp., della marina mercantile e della sanità) integrato dal Ministro dell'agricoltura e foreste.

Con delibera 8 maggio 1980 il comitato interministeriale ha statuito che sono considerati insediamenti civili, tra le altre, le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e siano dedite ad allevamenti di bovini, equini, ovini e suini e che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.

Donde, come premesso, l'incriminazione del Brondino nel cui allevamento il detto rapporto appare superato, con la conseguenza che essendo il suo da considerarsi insediamento produttivo, egli era tenuto al rispetto dell'art. 21, secondo comma, della legge.

Dalle norme che dovrebbero essere nella specie applicate, si deve ritenere però non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione.

Numerose volte la Corte costituzionale si è espressa nel senso che il principio di legalità della pena (articolo 25) risulta rispettato quando vi sia un altro avente forza di legge che indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti e delle determinazioni dell'autorità non legislativa — generalmente motivati da esigenze tecniche — alla trasgressione dei quali deve seguire la pena (vedi pronuncia n. 27/1961, n. 36/1964 in materia di elenchi di sostanze stupefacenti; n. 96/1964 in tema di additivi per alimenti; n. 113/1972 a proposito degli elenchi dei giuochi d'azzardo; n. 69/1971, n. 168/1971, n. 21/1973 e n. 58/1975 in materia di norme penali « in bianco »).

Nel caso in esame, appare evidente, innanzitutto, che gli artt. 6 e 17, u.p., della legge n. 650/1979 sono certamente innovativi della legge n. 690/1976 nella parte in cui questa ultima (art. 1-*quater*) definiva le imprese agricole come insediamenti civili, e che la definizione in argomento rileva agli effetti penali, andando ad integrare uno degli elementi del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976.

Ed appare altresì evidente come la legge n. 650/1979 non abbia in alcun modo specificato né i presupposti, né i caratteri di massima della definizione degli insediamenti civili e produttivi, demandando integralmente tale compito al comitato interministeriale.

In tal modo non solo si è voluto operare una vera e propria delega legislativa in campo penale ad un soggetto che non poteva esserne il destinatario (solo il Governo, infatti, può essere delegato a emanare atti con

valore di legge ordinaria: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione), ma per di più ciò è stato fatto senza quella determinazione di principi o criteri direttivi, la cui carenza avrebbe viziato la legge di delegazione anche ove l'autorità delegata fosse stato il Governo.

La legge, cioè, che non poteva attribuire al comitato interministeriale altro che una potestà normativa di secondo grado di tipo regolamentare, in tanto legittima in quanto presupponente; nella stessa legge attributiva del potere, l'esistenza di direttive ed indicazioni di massima e a carattere generale, ha invece compiuto una vera e propria « delegificazione » in materia penale, affidando ad un organo amministrativo la competenza di definire uno dei caratteri essenziali di una norma incriminatrice.

Dalle svolte considerazioni deriva che pare non manifestamente infondato il dubbio che gli artt. 6 e 17, u.p., della legge n. 650/1979, nel loro combinato disposto, contrastino con gli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione.

Sotto il profilo della rilevanza di osserva che l'eventuale pronuncia di illegittimità delle norme in sospetto, travolgendo i criteri fissati dalla delibera 8 maggio 1980 del comitato interministeriale, comporterebbe l'impossibilità di considerare insediamento produttivo quello dell'imputato, sulla base puramente aritmetica di quel riscontrato rapporto tra estensione del terreno agricolo e capi di bestiame, che costituisce il presupposto dell'obbligo del rispetto dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976, che si assume violato.

Non potrebbe dunque il giudizio essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 e 17, u.p., della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in relazione agli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Saluzzo, addì 4 giugno 1985

Il pretore: DELL'ANNA

85C1136

Ordinanza emessa il 12 giugno 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 luglio 1985) dal pretore di Cuneo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Comino Ilario ed altri e I.N.P.S. (Reg. ord. numero 534/1985).

Art. 3, primo comma, lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti, già in servizio presso enti pubblici ovvero pensionati - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

OSSERVA

Oggetto del presente giudizio è una azione di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere, da parte dei ricorrenti, i contributi sociali di malattia di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1980, n. 33.

Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, con il disposto di cui all'art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazione, della legge 11 novembre 1983, n. 638.

I ricorrenti lamentano di aver ricevuto dall'I.N.P.S. la richiesta di pagamento dei contributi di malattia, mentre nulla sarebbe da essi dovuto, a tale titolo, in quanto già soggetti al contributo per l'attività svolta alle dipendenze di enti pubblici, o quali aventi diritto all'assistenza malattia in qualità di pensionati.

I ricorrenti stessi instano, in subordine, perché il pretore adito dichiararsi non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detto art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Prescindendo dalla problematica relativa alla natura della norma predetta (e cioè se essa abbia carattere interpretativo od innovativo), va rilevato che il sistema scelto dal legislatore per organizzare giuridicamente il servizio sanitario nazionale è quello di tipo « solidaristico »; esso rappresenta un superamento del precedente sistema definibile come « mutualistico », ed è caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà operanti all'interno della categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione; e, per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità fra contributi e prestazioni. Infatti il prelievo dei contributi fra tutti gli appartenenti alla categoria avviene con riferimento al criterio della loro capacità contributiva (cfr. artt. 63 e 76 della legge n. 833/1978).

Il s.s.n. rappresenta una tappa fondamentale e qualificante del processo evolutivo della legislazione protettiva, in vista del raggiungimento di quel compiuto ed armonico sistema di sicurezza sociale delineato dagli artt. 32 e 38 della Costituzione. Va pertanto sottolineato il carattere provvisorio dell'attuale disciplina del contributo di malattia, che prelude alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali, enunciata dall'art. 76 della legge n. 833/1978.

Il criterio di solidarietà prescelto dal legislatore è, pertanto, del tutto difforme dallo schema della corrispettività, in quanto elimina ogni collegamento fra contributi versati e prestazioni percepite.

Occorre inoltre darsi carico della inevitabile gradualità con la quale i predetti fini vengono realizzati, nell'ambito delle scelte di politica sociale operate dal legislatore.

Ciò, però, non significa che sia precluso il sindacato di ragionevolezza sull'esercizio della discrezionalità che presiede a tali scelte.

Ma, più che ad una verifica della coerenza « esterna », del sistema, occorre orientarsi verso una verifica della coerenza « interna », e cioè ad un controllo della congruità fra i singoli strumenti giuridici adottati dal legislatore e gli obiettivi di fondo perseguiti, nonché della conformità di detti strumenti ai principi e criteri di massima assunti.

Questi ultimi — come si è già accennato — sono costituiti nell'attuale sistema di tipo solidaristico — per quanto attiene alla ripartizione degli oneri del servizio — dall'adeguamento degli stessi alla capacità contributiva dei singoli.

In tale ottica, prendono consistenza le censure proposte dalle difese dei ricorrenti, relative alla violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento fra i soggetti, all'interno di una stessa categoria.

Le censure hanno evidenziato tali violazioni, sia con riferimento a cittadini in attività di servizio ed in identica posizione (professionisti che svolgono solo attività professionali, e professionisti che svolgono attività mista — professionale e dipendente — e che, pur essendo tutti percettori di identico reddito imponibile, sono assoggettati a diversa contribuzione) sia con riferimento ai professionisti pensionati.

Nell'ambito di quest'ultima categoria sembra ravvisarsi una ipotesi di illegittimità costituzionale per il diverso trattamento operato dalla normativa in vigore (art. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 368, e art. 1 del d.P.R. n. 538/1980, con riferimento all'art. 3 della Costituzione) nei confronti di soggetti che si trovano in identica posizione.

Infatti, mentre la quota fissa del contributo malattia non è dovuta da parte dei professionisti pensionati dello Stato, tale esclusione non è invece prevista nei confronti di altri liberi professionisti pensionati, e ciò nonostante che i primi versino una aliquota percentuale, sul reddito libero professionale, molto più elevata di quella versata dai professionisti pensionati statali.

E' pur vero che formalmente trattasi di contributi, e che questi non possono essere equiparati alle imposte.

Ma sembra innegabile che essi, sostanzialmente, rappresentino pur sempre una prestazione di natura fiscale, una volta stabilita — come si è già detto — che il sistema delineato dal legislatore è disancorato dalla corrispondenza fra contributi e prestazioni assistenziali.

Ne consegue che si rendono applicabili, in materia, i principi sanciti dall'art. 53 della Costituzione; in particolare va evidenziato — come la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto occasione di affermare — che il principio della capacità contributiva, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo coattivo di ricchezza abbia la propria causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di capacità contributiva (v. sentenze n. 144 e n. 200 del 1972).

Più specificatamente, la Corte costituzionale ha affermato la natura tributaria dei contributi in materia di previdenza ed assistenza forense (vedasi sent. n. 91/1972), con conseguente assoggettamento della materia stessa ai principi di cui all'art. 53 della Costituzione.

Ne consegue che, le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti di identica capacità contributiva e, in modo diverso — secondo un criterio di progressività — su soggetti di diversa capacità contributiva.

Le predette questioni di legittimità costituzionale sollevate appaiono rilevanti al fine della decisione della causa, coinvolgendo l'operatività della legge, che individua i soggetti obbligati al versamento dei contributi sociali di malattia.

P. Q. M.

Il pretore di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiarava rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. b), del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) e 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dichiara l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, sia comunicata l'ordinanza stessa ai Presidenti delle due Camere;

Dispone infine la sospensione del presente giudizio.

Cuneo, addì 12 giugno 1984

Il pretore g.l.: ARCIDIACONO

85C1131

Ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul ricorso proposto da Granchelli Tonino Mario contro l'unità locale socio sanitaria di Penne (Reg. ord. n. 545/1985).

Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - collocamento a riposo del personale sanitario medico - limiti di età (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 417 del 20 settembre 1982, del comitato di gestione della u.l.s.s. di Penne, Tonino Mario Granchelli, primario ginecologico del presidio ospedaliero « San Massimo » della stessa città, è stato collocato a riposo dal 30 settembre 1982, in applicazione delle norme dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per aver raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

Ritenuta illegittima la deliberazione suddetta, il Granchelli ha provveduto a impugnarla presso questo tribunale con ricorso notificato il 22 settembre 1982 e depositato il giorno successivo. A sostegno del gravame ha dedotto la violazione dell'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627. Sostiene infatti il ricorrente che anche se non svolgeva le funzioni di primario alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, che ha accordato il diritto a determinate categorie di sanitari a essere mantenute in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, egli ha egualmente diritto al beneficio in quanto i dipendenti svolgenti le funzioni indicate nella legge sono stati richiamati solo come categoria dell'art. 5 del d.l. n. 402/1982 e non si richiede per essi alcuna ulteriore condizione oltre alla permanenza in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima. La condizione che il dipendente dovesse occupare, per il diritto al beneficio, un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate, va infatti riferita esclusivamente al personale di cui all'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che ne ha riconosciuto l'attribuzione anche ai sanitari trasferiti da una istituzione ospedaliera all'altra.

Ha perciò concluso il ricorrente con la richiesta di annullamento del provvedimento con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Si è costituita in giudizio la u.l.s.s. di Penne la quale, nella memoria depositata in data 4 ottobre 1982, ha ritenuto il ricorso del tutto infondata considerato che per il Granchelli il disposto provvedimento di collocamento a riposo costituisce atto dovuto avendo egli raggiunto la posizione di primario di ruolo solo in data 1° marzo 1965.

Con memoria depositata in data 16 marzo 1985, il ricorrente ribadita la fondatezza del motivo di ricorso proposto, ha sollevato in via subordinata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modi-

ficato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e ha richiesto di volersi disporre, previa sospensione del giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in considerazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione medesima, così come è stato ritenuto pure dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 561 del 23 luglio 1984 pronunciata su analogo ricorso.

All'udienza del 28 marzo 1985 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Granchelli ha impugnato con il ricorso in esame il provvedimento con il quale il comitato di gestione della unità locale socio sanitaria di Penne lo ha collocato a riposo per aver raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, in applicazione delle norme di cui all'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Deduce nell'unico motivo di ricorso che il provvedimento si rivela illegittimo per violazione dell'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627, le cui disposizioni vanno interpretate nel senso che il requisito di trovarsi in servizio quale primario di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, per aver diritto al mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, si richiede solo per il personale di cui all'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (personale che in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 336/1964 sia stato poi trasferito ad altra istituzione ospedaliera), mentre per il personale medico comunque in servizio alla citata data e che sia rimasto sempre presso il medesimo ospedale, come appunto per il suo caso, il beneficio è accordato dalla norma senza alcuna ulteriore condizione.

Con memoria depositata il 16 marzo 1985 lo stesso ricorrente ha sollevato in subordine, qualora la suddetta interpretazione non venisse accolta, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, dell'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata discriminazione che deriverebbe dalla diversa età di collocamento in pensione di sanitari ospedalieri tutti egualmente in servizio alla stessa data.

Ritiene il collegio che l'interpretazione data dal ricorrente alla normativa su richiamata sia palesemente infondata.

E' di tutta evidenza che il rinvio stabilito dall'art. 5 del d.l. n. 402/1982 è riferito soltanto alle categorie di personale elencate dall'art. 6 della legge n. 336/1964, con il possesso dei requisiti ivi prescritti (servizio in posti di ruolo alla data di entrata in vigore della legge), a prescindere dal fatto che gli interessati siano poi stati trasferiti o meno ad altra istituzione ospedaliera.

Né si capirebbe, secondo l'interpretazione prospettata dal ricorrente, la *ratio* della esclusione dal beneficio del personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 336/1964 per il solo fatto del successivo trasferimento presso altro ospedale, ove si tenga presente, com'è necessario, che lo stesso aveva già maturato il requisito per aver diritto al beneficio.

In relazione a tali considerazioni, assume rilevanza la questione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente nei termini già delineati.

La questione è indubbiamente rilevante in quanto qualora l'eccezione venisse ritenuta fondata, certamente influenzerebbe il presente giudizio non potendo non riflettere i suoi effetti sul provvedimento di collocamento a riposo che il ricorrente ha impugnato in questa sede.

Quanto poi alla sua non manifesta infondatezza, può ricordarsi che il ricorrente sostiene che la citata legge 10 maggio 1964, n. 336, opera una ingiustificata discriminazione tra le categorie di sanitari poiché mentre consente ai sovrintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori di farmacia e primari che occupavano i rispettivi posti di ruolo alla data di entrata in vigore della legge il diritto a rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, tale possibilità non consente agli altri sanitari i quali, in base all'art. 1 della stessa legge sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno.

La Corte costituzionale è stata già interessata della questione e con sentenza n. 33/1982, pur riconoscendo che potesse avere rilevanza, è giunta a una decisione di inammissibilità della stessa, atteso che la disposizione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 era stata abrogata dopo che il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, aveva fissato a sessantacinque anni il collocamento a riposo per tutti i sanitari e una volta che aveva ritenuto esclusa l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 135 dello stesso decreto con cui era stata appunto disposta la citata abrogazione.

In periodo successivo a tale sentenza il legislatore con il d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627, ha richiamato in vita l'art. 6 della legge n. 336/1964, onde la questione è tornata ad essere proposta.

Osserva ora il collegio che il dedotto contrasto delle norme di legge citate con l'art. 3 della Costituzione non sia manifestamente infondato.

Il principio di uguaglianza, secondo l'insegnamento che deriva dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, postula in presenza di situazioni omogenee, la applicazione di un trattamento uniforme, a meno che le situazioni giuridiche messe a confronto non rivelino elementi distintivi particolari tali da giustificare una disciplina differenziata.

Ciò non significa che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti i dipendenti di una stessa organizzazione una stessa disciplina. Si richiede però che il trattamento differenziato si fondi su presupposti logici obiettivi i quali ne giustifichino razionalmente l'adozione in relazione ad esigenze di interesse pubblico.

Nella fattispecie al collegio sembra che non vi siano sufficienti ragioni per discriminare, in relazione alla qualifica raggiunta, come in sostanza ha disposto la legge n. 336/1964, l'età di collocamento in quiescenza del personale sanitario ospedaliero, in servizio contemporaneamente alla stessa data, trattandosi senza dubbio della regolamentazione di situazioni omogenee comprese nello svolgimento della stessa carriera, e questa, a parere del collegio, postula di per se stessa la necessità della determinazione di una stessa età di collocamento a riposo di quanti la percorrono.

In altre circostanze il legislatore, allorché si è trattato di stabilire delle deroghe all'istituto del pensionamento a sessantacinque anni, quando ha consentito il superamento di tale età, lo ha fatto per tutti i sanitari ospedalieri, senza distinzione alcuna, quali che fossero le rispettive qualifiche o mansioni.

Ciò è avvenuto con la legge 20 febbraio 1956, n. 68, evidentemente per consentire a quanti, a causa degli eventi bellici, avevano dovuto interrompere il loro servizio ospedaliero. Altrettanto è avvenuto con la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, in previsione della emanazione di nuove disposizioni legislative in materia di limiti di età.

Con la legge n. 336/1964 invece è stata introdotta una distinzione secondo cui a taluni sanitari soltanto, perché in possesso di determinate qualifiche, è stata consentita la permanenza in servizio fino al settantesimo anno, mentre per gli altri, ancorché in servizio alla stessa data, il collocamento a riposo è rimasto stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Tale situazione è stata mantenuta anche nelle successive disposizioni dettate dagli artt. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, secondo il testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627.

A parere del collegio non è dato ravvisare quali siano i motivi di interesse pubblico che hanno indotto il legislatore a riservare, in tali ultime disposizioni, a una parte soltanto dei medici ospedalieri il beneficio della permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, trattandosi, come si è già visto, della regolamentazione di posizioni funzionali omogenee che sul piano razionale e logico si ritiene meritino di essere assoggettate allo stesso trattamento.

Quanto sopra è stato rilevato e ritenuto pure dal Consiglio di Stato, sezione quinta, al quale con ordinanza n. 561 del 23 luglio 1984, dopo una approfondita esegesi della normativa vigente, ha disposto la sospensione di un giudizio analogo a quello in esame e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale.

Per le ragioni suesposte questo collegio è del parere di sollevare, nei limiti e nei sensi indicati la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e di disporre quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, instaurato da Granchelli Tonino Mario, con il ricorso indicato in epigrafe, fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione di questo tribunale amministrativo, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 31 maggio 1985 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra De Alessandrini Giuseppe e Moro Aldo (Reg. ord. n. 543/1985).

Art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sostit. dall'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazioni immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (art. 42 Cost.).

IL TRIBUNALE

Con atto notificato alla controparte in data 18 gennaio 1984 De Alessandrini Giuseppe, nella qualità di procuratore generale della madre, Rivera Maria, premesso che quest'ultima è usufruttuaria di due vani ammobiliati siti in Genova, via Fieschi, 8/11, condotti in locazione, ad uso di ufficio, dall'avv. Aldo Moro, con contratto stipulato il 1° agosto 1962 e prorogato dall'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e all'articolo 15-bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, con scadenza fissata per il 31 ottobre 1984; premesso, altresì, che tale contratto era disdetto con lettera raccomandata del 25 luglio 1981, « non intendendo l'istante consentire alla prosecuzione e/o rinnovazione del rapporto locatizio »; tutto ciò premesso, intimava alla suddetta conduttrice licenza per finita locazione per la scadenza del 31 ottobre 1984 e, nel contempo, citava l'intimata innanzi al pretore di Genova, per sentir emettere il provvedimento di convalida.

Si costituiva l'intimata opponendosi alla convalida ed il pretore adito, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, rigettava la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 del c.p.c. e concedeva termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Genova, competente per valore.

Con citazione in riassunzione notificata in data 10 febbraio 1984 il De Alessandrini, ribadendo le conclusioni già formulate in sede di procedimento sommario, chiedeva che questo tribunale, dichiarata la scadenza del contratto di locazione al 31 ottobre 1984, condannasse il conduttore Aldo Moro a rilasciare i locali con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di spese.

Il convenuto si opponeva alla domanda, perchè non riteneva che la locatrice potesse far cessare il rapporto senza la dimostrazione di una situazione di necessità.

Nel merito, rileva il collegio che, se si dovesse decidere a prescindere dall'applicazione dell'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione, con modificazioni, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, si dovrebbe affermare il diritto della locatrice a veder cessata la locazione alla scadenza legale del 31 ottobre 1984, come richiesto nell'atto introduttivo: mentre, per converso, se si dovesse applicare la disposizione di legge, di cui è denunziata l'incostituzionalità con la presente ordinanza, la decisione non potrebbe che essere diversa, dovendosi riconoscere l'ulteriore durata del rapporto fino al 31 ottobre 1990.

In aderenza, infatti, al più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione (Cass. 29 aprile 1983, n. 2975; 21 dicembre 1983, n. 7537 e s.u. civ. 27 settembre 1984, n. 268), già adottato da questo tribunale in numerose decisioni, è stato più volte affermato che in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il locatore, alle scadenze previste dagli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, può esercitare l'azione di rilascio per finita locazione senza obbligo di rinnovazione del contratto o di indicazione dei motivi di diniego di cui all'art. 29.

Con riferimento alla disciplina transitoria dettata dalla legge sull'equo canone, al chiaro fine di « consentire un passaggio necessariamente graduale del regime vincolistico alla nuova disciplina », e posto che trattasi di sistema contingente certamente incompatibile con una interpretazione analogica di norme proprie della disciplina ordinaria, nessuna disposizione prevede espressamente l'ipotesi di una rinnovazione automatica dei contratti alle scadenze fissate dai citati artt. 67 e 71.

Manca, infatti, un qualsiasi richiamo nel capo secondo del titolo secondo dell'art. 28, che disciplina il fenomeno in regime ordinario e non basta il riferimento all'art. 29 contenuto nell'art. 73, riguardando tale norma l'ipotesi di recesso, che non è identificabile con la cessazione del contratto alla sua scadenza legale e convenzionale.

Un tale effetto non è neppure deducibile all'art. 69, la cui intitolazione fa chiaro riferimento al caso di « nuova » locazione ed al cui ambito è estraneo ogni richiamo esplicito o implicito alla rinnovazione tacita ed automatica del contratto.

La situazione *de qua* che dovrebbe essere risolta alla luce degli esposti principi ormai pacifici in giurisprudenza, risulta radicalmente mutata a seguito della conversione in legge del d.l. n. 12/1985 intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni del procedimento in oggetto.

L'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, ha sostituito, infatti, l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, prevedendo un diritto al rinnovo del contratto « per i periodi di cui all'art. 27 » sulla base di un canone rivalutato; l'art. 1, comma 9-quarter, sancisce la inefficacia delle disdette e dei provvedimenti di rilascio per finita locazione non fondati su uno dei casi di necessità del locatore di cui all'art. 29 e l'art. 1, comma 9-quinquies, dispone le applicabilità di dette norme anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

Alla luce della sopravvenuta normativa, certamente applicabile alla fattispecie (trattandosi di contratto, disciplinato dagli artt. 27 e 67 della legge n. 392/1978 e dall'art. 15-bis della legge n. 94/1982), anche in difetto di espressa richiesta di parte, ai sensi del citato art. 1, comma 9-*quinqüies*, della legge 5 aprile 1985, n. 118, l'attore ha proposto eccezione di incostituzionalità del nuovo testo dell'art. 69 della legge n. 392/1978 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

Preliminarmente, come si è accennato, deve risolversi affermativamente il problema della rilevanza, nella specie, della eccitata questione di costituzionalità per il fatto che, essendo previsto il diritto al rinnovo del contratto « alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67 e a quelle di cui all'art. 71 », si dovrebbe riconoscere, come giustamente osservato dalla difesa delle parti in causa, l'ulteriore durata del rapporto fino al 30 giugno 1990 in conseguenza della applicazione della nuova disciplina.

La questione di costituzionalità deve, inoltre, considerarsi come non manifestamente infondata in relazione all'art. 42 della Costituzione, così come sostenuto dalla parte intimante, per avere imposto sostanzialmente un regime di proroga legale incompatibile con i diritti spettanti al proprietario di un immobile urbano.

Occorre prendere le mosse, a parere del collegio, dalla sentenza n. 89 del 5 aprile 1984 della Corte costituzionale, che, con evidenti e dichiarati richiami a precedenti pronunzie, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 « solo in quanto la nuova proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo risulta costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione del graduale trapasso dal previgente regime vincolistico alla disciplina ordinaria della legge n. 392/1978 ».

La Corte, cioè, riproducendo l'*iter* argomentativo già seguito nell'affermare la conformità al dettato costituzionale dei provvedimenti di proroga inquadrati nel previgente regime vincolistico (vedi Corte costituzionale 15 gennaio 1976, n. 3; 16 novembre 1976, n. 225; 25 marzo 1980, n. 32 e 20 maggio 1980, n. 71), ha dichiarato la compatibilità della proroga disposta dall'art. 15-bis del d.l. n. 9/1982 con la garanzia costituzionale del diritto di proprietà del locatore solo in quanto ha ritenuto di poterlo considerare un intervento straordinario e temporaneo preordinato al fine di fronteggiare situazioni contingenti in vista di un organico riassetto della materia, emettendo, così, una sentenza interpretativa di rigetto nella quale la pronunzia della legittimità costituzionale appare, in un certo senso, bilanciata dal monito rivolto al legislatore dall'astenersi dal riprodurre in futuro analoghi provvedimenti.

Ove si consideri che, in relazione alle locazioni rientranti nell'ambito di applicazione del citato articolo 15-bis, leggi che ne prolungavano autoritativamente la durata si susseguivano senza soluzione di continuità da oltre un decennio e che i primi inviti della Corte a che il legislatore abbandonasse la politica della proroga reiterata risalgono al 1976, già la motivazione di detta sentenza non poteva non destare perplessità.

Delle quali la stessa Corte si faceva interprete osservando che « indubbiamente tale proroga costituisce una non lieve anomalia nel quadro normativo conseguente alla legge n. 392/1978 e va sottolineato come trattasi dell'unica volta in cui il legislatore ha ritenuto di poter derogare alla nuova normativa con l'introdurre un'ulteriore proroga del rapporto locativo ».

I dubbi più sopra espressi sotto il profilo costituzionale appaiono ancora più evidenti e notevoli con riferimento alla legge n. 118/1985, che, attraverso il rinnovo di altri sei anni, svilisce ulteriormente il diritto di proprietà, riconosciuto e garantito dall'art. 42 della Costituzione, dando vita ad una ormai inammissibile indisponibilità, da parte del proprietario, di immobili destinati ad uso non abitativo per un lasso di tempo che dura da oltre un decennio, se si faccia riferimento ai contratti prorogati *ex novo* dalla legge 11 dicembre 1971, n. 1115, e addirittura da oltre 35 anni se ci si riferisca ai contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 prorogati dall'art. 2, lett. b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

Ancora con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va messa in luce la illiceità dei limiti in tal modo posti alla proprietà privata giacchè essi non perseguono la finalità della sua funzione sociale invece posta a fondamento della loro imposizione.

La funzione sociale, infatti, non esprime una idea « comunitaria » della proprietà e non vale a trasformare la proprietà da diritto di escludere gli altri, in uno strumento di integrazione del soggetto nella collettività. Vi è piuttosto presente il programma di avvicendamento dei gruppi e delle classi nella proprietà così come nel sistema politico, realizzabile, in materia di proprietà dell'abitazione, attraverso un sostanziale equilibrio tra gli opposti interessi dei locatori e dei conduttori già auspicato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 3 e n. 225 del 1976.

E tale finalità di primaria importanza non può certamente dirsi perseguita con la creazione di una significativa limitazione della facoltà di godimento del proprietario sulla cosa locata quale è la rinnovazione per sei anni del contratto disposta per legge.

Lo stesso imbarazzo del legislatore si palesa in tutta la sua evidenza dagli stessi lavori parlamentari ove non mancano osservazioni fortemente critiche e rilievi attinenti specificamente al rapporto in cui si pongono la prevista proroga e le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale circa

l'esigenza di un assetto definitivo della materia della locazione degli immobili urbani (vedi interventi: Bastianini, che esprime una opposizione solitaria ma tenace testimoniando che « così si uccide la libertà »; Filetti, che, per superare l'immane vizio di illegittimità costituzionale, propone in sostituzione della proroga, la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio, così come previsto per le locazioni ad uso abitativo; Nicolazzi, che, pur condividendo i contenuti dell'emendamento, non dimentica l'impegno assunto con la Maggioranza di dare una risposta contemporanea alle attese dei locatori nel disegno di legge di modifica dell'equo canone « attraverso una risposta globale al problema che è poi anche una risposta alla proprietà e potrà evitare una disparità di trattamento di cui certamente questa Camera non vorrà rendersi responsabile »).

Deve, altresì, osservarsi come sembri evidente che una rinnovazione di almeno sei anni disposta autoritativamente ed incidente non già sulla fase esecutiva ma sulla tipologia fisiologica del contratto, collegata ad un regime vincolistico delle locazioni protrattosi per anni e anni, finisce con l'attribuire alla normativa in esame quel carattere di ordinarietà che la Corte costituzionale riteneva incompatibile con i principi della Costituzione.

Da ultimo, va segnalata la mancanza, nel nuovo testo dell'art. 69, della indicazione di finalità generali, quali l'interesse pubblico e l'utilità sociale, che soli possono giustificare i limiti imposti dall'art. 42 della Costituzione alla proprietà privata, essendo, viceversa, visibile la finalità di risolvere « l'emergenza abitativa » dimenticando gli svantaggi ingiustificatamente arrecati ad una sola categoria di locatori già danneggiati dalla passata legislazione vincolistica e di avvantaggiare una parte di conduttori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sostituito dall'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, in relazione allo art. 42 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e provveda alle prescritte comunicazioni al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;

Dichiara la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della questione di costituzionalità.

Genova, addì 31 maggio 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1137

Ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dal pretore di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Buldrini Cesare e Gioè Franco. (Reg. ord. n. 562/1985).

Art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale (artt. 41 e 42 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 giugno 1985;

RILEVATO IN FATTO

che, con atto notificato l'8 ottobre 1984, Buldrini Cesare conveniva davanti al pretore di Sanremo Gioè Franco, chiedendo la convalida di sfratto per morosità e, in subordine, di licenza per finita locazione (per la scadenza del 31 dicembre 1985), relativamente all'immobile adibito ad uso commerciale (night club « Galassia »), sito in Sanremo, via Mameli, 49;

che, all'udienza di scadenza del 30 ottobre 1984, il convenuto sanava la morosità e dichiarava di opporsi alla convalida per finita locazione, per cui il giudizio proseguiva in ordine a questa seconda domanda attrice;

che, nelle more del giudizio, entrava in vigore la legge 5 aprile 1985, n. 118, per cui, all'udienza del 23 aprile 1985, il convenuto invocava il diritto al rinnovo del contratto per altri sei anni;

che, alla stessa udienza del 23 aprile 1985, l'attore eccepiva l'illegittimità costituzionale della nuova normativa, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

RITENUTO IN DIRITTO

Sotto il profilo della rilevanza: la sollevata questione di illegittimità costituzionale investe una norma che attribuisce al conduttore di immobile ad uso commerciale il diritto di veder rinnovato il contratto per altri sei anni rispetto alla scadenza precedente, impedendo così al locatore di ottenere la convalida dell'invalida licenza per finita locazione per la scadenza indicata (nella fattispecie: 31 dicembre 1985): la questione è pertanto di indubbio rilievo ai fini della decisione della presente controversia;

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza: osserva il pretore come la normativa introdotta con l'art. 1, comma 9-bis, della legge n. 118/1985, sollevi seri e fondati dubbi di costituzionalità.

Occorre premettere, al riguardo, che, ad onta del tenore letterale della citata norma, che, anziché menzionare il termine « proroga », adotta la locuzione « diritto al rinnovo del contratto » da parte del conduttore, trattasi, nella sostanza, a tutti gli effetti, di una vera e propria proroga legale, che viene imposta al locatore prescindendo dalla sua volontà o meno di rinnovare il rapporto, e ad un canone vincolato per legge (sia pure ottenuto attraverso la rivalutazione integrale del « canone iniziale »).

Ciò premesso, ritiene il pretore che la normativa *de qua* non possa sottrarsi a seri dubbi di legittimità costituzionale, alla luce dei principi affermati più volte dalla Corte costituzionale e ribaditi, da ultimo, con sentenza n. 89 del 5 aprile 1984.

La disciplina vincolistica, invece — e, da ultimo, l'art. 15-bis della legge 24 aprile 1982, n. 94 — è stata ritenuta legittima sulla base della considerazione che essa trovava giustificazione « nelle gravissime ed eccezionali congiunture del mercato edilizio », ed aveva perciò carattere di « straordinarietà e temporaneità ».

Detta normativa, pertanto, non avrebbe potuto protrarsi indefinitamente e illimitatamente, nel tempo, senza trasformarsi in una disciplina ordinaria che, vincolando fortemente il proprietario, si sarebbe posta in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

La Corte, nel valutare la conformità al dettato costituzionale del richiamato art. 15-bis della legge numero 94/1982, l'ha ritenuto legittimo considerando che l'ulteriore proroga di due anni introdotta da tale norma sarebbe servita per rendere meno traumatico e più graduale il passaggio dal « regime transitorio » al « regime normale »; la Corte, in chiusura delle sue argomentazioni, ha osservato che, « pur avvertendo le serie preoccupazioni e perplessità che la norma impugnata può destare » si può escludere la sua illegittimità costituzionale « in quanto essa risulta sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina, senza che possa consentirsi un ulteriore, analogo intervento legislativo ».

Il legislatore, tuttavia — ad avviso del pretore — non ha tenuto conto di tale « avvertimento », ed ha emanato una legge che ripropone integralmente il blocco delle locazioni commerciali per altri sei anni, vincolando l'autonomia decisionale del proprietario sia in ordine alla scelta del conduttore, sia in ordine alla misura del canone di locazione, sollevando così fondato sospetto di contrasto con gli artt. 41, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, con riferimento agli artt. 41, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sanremo, addì 25 giugno 1985

Il pretore: ROGGERO

85C1193

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria CCSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAUPO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE FRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agencia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Latorza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Emanuela s.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.900
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221